



COMUNE DI BITONTO

Provincia di Bari

COPIA	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--------------	---

N 103 del 26/11/2013

OGGETTO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI. MODIFICA.

L'anno **2013** addì **ventisei** del mese di **novembre** alle ore 18.31 nella sala Consiliare del Palazzo di Città, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale, in **1^a convocazione**. Alla trattazione dell'argomento riportato risultano presenti o assenti i consiglieri

(INIZIO)

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	ABBATICCHIO MICHELE	P		14	FIORIELLO GIUSEPPE	P	
2	CARELLI PASQUALE	P		15	FEBBRILE LUIGI	P	
3	PALMIERI VITO	P		16	D'ACCIO' FILIPPO	P	
4	PATIERNO DOMENICO	P		17	INTINI PAOLO	P	
5	MODUGNO VITO ROSARIO	P		18	NATILLA FRANCESCO	P	
6	RUTIGLIANO FRANCESCO	P		19	DE PALMA GAETANO	P	
7	RICATTI RUGGIERO	P		20	RICCI FRANCESCO P.	P	
8	MUNDO FRANCESCO	P		21	ROSSIELLO CARMELA	P	
9	GALA FRANCESCO GIUSEPPE	P		22	DAMASCELLI DOMENICO	P	
10	LOZITO VITO FRANCESCO	P		23	FARELLA CHRISTIAN	P	
11	CUOCCIO FRANCESCO PAOLO	P		24	LABIANCA VITO ANTONIO		A
12	MASCIALE MATTEO MICHELE RAFFAELE	P		25	TOSCANO FRANCESCO	P	
13	CICCARONE GIOVANNI POMPEO	P					

Presenti **24** Assenti **1**

Presiede il Sig. dott. Palmieri Vito nella qualità di Presidente Assemblea Consiliare

Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore Bonasia

Presidente

Al punto nove e siamo in attesa sempre del collegio dei revisori, nel frattempo possiamo dare inizio ai lavori del punto nove all'ordine del giorno che diventa il punto numero uno: **Regolamento delle entrate comunali. Modifica.**

<<TESTO DEPOSITATO AGLI ATTI DEL CONSIGLIO:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/4/2005 fu approvato il Regolamento delle Entrate Comunali, modificato con successivo provvedimento di Consiglio Comunale n. 78 del 25/10/2005;

VISTO che si è verificata la necessità di adeguare alcuni articoli del suddetto Regolamento a modifiche legislative intervenute, nonché ad esigenze manifestatesi per venire incontro alle necessità dei contribuenti, sia privati che Aziende, in relazione alla pesante congiuntura economica e Finanziaria che stiamo vivendo;

VISTO il testo dei seguenti articoli: 19 – Sospensione e dilazione dei termini
22- Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
36 - Riduzione delle sanzioni
37- Perfezionamento della definizione
39- Ravvedimento operoso
40 - Conciliazione giudiziale

predisposto dal Dirigente del Settore Finanziario da inserire nel citato Regolamento Generale delle Entrate in sostituzione del testo attualmente in essere;

VITO lo Statuto dei diritti dei contribuenti approvato con legge n. 212 del 27 luglio 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Dirigente del Settore Finanziario;

VISTO il parere reso in data dal Collegio dei Revisori sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere della 2[^] Commissione Consiliare

DELIBERA

1) Di modificare per i motivi di cui in premessa il Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 21/4/2005, modificato con successivo provvedimento di Consiglio Comunale n. 78 del 25/10/2005, come di seguito indicato:

Art.19 - Sospensione e dilazione dei termini

Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella medesima deliberazione.

Per i debiti tributari e non del contribuente per i quali sia stata attivata la riscossione coattiva il Responsabile della gestione dell'entrata, su richiesta scritta, motivata e documentata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, con l'applicazione degli interessi.

1. Per gli importi oggetto di avviso di accertamento il Responsabile dell'Entrata o il concessionario concedono la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

1a) ripartizione in un numero massimo di 12 rate mensili , per i debiti sino ad € 2.000,00;

2a) ripartizione in un numero massimo di 24 rate mensili per i debiti da € 2.001,00 ad € 10.000,00;

3a) ripartizione in un numero massimo di 36 rate mensili per i debiti da € 10.001,00 ad € 50.000,00;

4a) ripartizione in un numero massimo di 60 rate mensili per i debiti da € 50.001,00 ;

In tale ultima ipotesi l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla sorte capitale del debito comprensivo delle sanzioni e degli interessi moratori, alle spese e agli interessi di dilazione avente scadenza al 365° giorno successivo al termine concesso per il pagamento dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'ISVAP, e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale aumentati di un punto percentuale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Il mancato pagamento:

- di due rate anche non consecutive, per le ipotesi cui ai punti 1a) e 2a)

- di otto rate anche non consecutive per le ipotesi di cui ai punti 3a) e 4a)

comporta la decadenza dalla dilazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo;

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, ai sensi del punto 1 del presente articolo, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nel piano di ammortamento del debito allegato all'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

L'istanza di rateizzazione in caso di avviso di accertamento deve essere presentata entro il termine previsto per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Per gli importi nella fase esecutiva (iscritti a ruolo ai sensi del D.P.R. 602 del 29/9/1973 o recati dall'ingiunzione prevista dal T.U. di cui al Regio Decreto 639/2010), la dilazione di pagamento è effettuata dal Responsabile della gestione dell'entrata o dall'agente della riscossione tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

2a) ripartizione in un numero massimo di 12 rate mensili , per i debiti sino ad € 2.000,00;

- 2b) ripartizione in un numero massimo di 24 rate mensili per i debiti da € 2.001,00 ad € 10.000,00;
- 2c) ripartizione in un numero massimo di 36 rate mensili per i debiti da € 10.001,00 ad € 50.000,00;
- 2d) ripartizione in un numero massimo di 60 rate mensili per i debiti da € 50.001,00 ;

In tale ultima ipotesi l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla prestazione della garanzia fideiussoria di cui al comma precedente.

Il mancato pagamento:

- di due rate anche non consecutive, per le ipotesi cui ai punti 2a) e 2b)
- di otto rate anche non consecutive per le ipotesi di cui ai punti 2c) e 2d)

comporta la decadenza dalla dilazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

Le modifiche apportate al regolamento avranno efficacia dalla pubblicazione della presente delibera. Per tutti gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore – anche per le dilazioni in corso e per gli atti divenuti esecutivi – continuano ad applicarsi le norme del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/4/2005, modificato con successivo provvedimento di Consiglio Comunale n. 78 del 25/10/2005.

Art.22

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che i Servizi interessati dovrebbero effettuare per pervenire alla riscossione delle entrate e/o accessori nonché degli oneri di riscossione, il versamento di entrate e/o degli accessori non è dovuto qualora l'ammontare non superi €. **12,00** per esercizio finanziario ad esclusione di quelli riferiti all'imposta di pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni temporanee ed al **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi giornaliero (TARES)**.

Non si procede ugualmente al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €. **12,00** . per esercizio finanziario ad esclusione di quelli riferiti all'imposta di pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni temporanee ed al **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi giornaliero (TARES)**.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, i Servizi Comunali sono esonerati dal compiere i relativi adempimenti e pertanto, non procederanno alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non daranno seguito alle istanze di rimborso.

In ogni caso l'esonero dal pagamento non comporta anche l'esonero dalla presentazione della dichiarazione o denuncia, qualora essa sia prevista obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Art. 36

Riduzione delle sanzioni

A seguito della definizione dell'accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un **sesto** del minimo previsto dalla legge. Le sanzioni per violazioni collegate al tributo irrogate con l'avviso di accertamento sono ridotte ad un **terzo** se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

La mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune o la rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento con il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso rendono applicabile la riduzione di cui al comma secondo del presente articolo.

Art.37

Perfezionamento della definizione

La definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale; il Responsabile della gestione dell'entrata, su richiesta scritta, motivata e documentata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, con l'applicazione degli interessi, secondo le seguenti modalità :

- 1a) ripartizione in un numero massimo di 12 rate mensili , per i debiti sino ad € 2.000,00;**
- 2a) ripartizione in un numero massimo di 24 rate mensili per i debiti da € 2.001,00 ad € 10.000,00;**
- 3a) ripartizione in un numero massimo di 36 rate mensili per i debiti da € 10.001,00 ad € 50.000,00;**
- 4a) ripartizione in un numero massimo di 60 rate mensili per i debiti da € 50.001,00 ;**

In tale ultima ipotesi l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla sorte capitale del debito comprensivo delle sanzioni e degli interessi moratori, alle spese e agli interessi di dilazione avente scadenza al 365° giorno successivo al termine concesso per il pagamento dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'ISVAP, e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione;

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale aumentati di un punto percentuale con maturazione giorno per giorno .

In tal caso la definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata.

In caso di mancato ovvero ritardato versamento delle somme di cui al primo comma del presente articolo il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni previste dal precedente art. 36.

In tal caso l'Ente emette avviso di liquidazione per il recupero delle somme dovute dal contribuente. Nell'ipotesi di dilazione del debito tributario, in caso di mancato ovvero ritardato versamento anche di una sola rata il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni previste dal precedente art. 36 ed al beneficio della dilazione.

In tal caso l'Ente emette avviso di liquidazione per il recupero delle somme dovute dal contribuente.

Art. 39
Ravvedimento operoso

Con l'attivazione del ravvedimento operoso da parte del contribuente, le sanzioni sono ridotte, semprechè la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- ad **un decimo** del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

- ad **un ottavo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

- ad **un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.**

Il pagamento delle sanzioni in misura ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale.

Art. 40
Conciliazione giudiziale.

Ciascuna delle parti previa istanza può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

La conciliazione può aver luogo solo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla Commissione.

Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo di tributo, di sanzioni e di interessi.

Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il versamento in forma rateale secondo le seguenti modalità:

1a) ripartizione in un numero massimo di 12 rate mensili , per i debiti sino ad € 2.000,00;

2a) ripartizione in un numero massimo di 24 rate mensili per i debiti da € 2.001,00 ad € 10.000,00;

3a) ripartizione in un numero massimo di 36 rate mensili per i debiti da € 10.001,00 ad € 50.000,00;

4a) ripartizione in un numero massimo di 60 rate mensili per i debiti da € 50.001,00 ;

In tale ultima ipotesi l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla sorte capitale del debito comprensivo delle sanzioni e degli interessi moratori, alle spese e agli interessi di dilazione avente scadenza al 365° giorno successivo al termine concesso per il pagamento dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'ISVAP, e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione;

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale aumentati di un punto percentuale con maturazione giorno per giorno.

La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero nell'ipotesi di rateizzazione, della prima rata comprensiva degli interessi al saggio legale aumentato di un punto calcolati con riferimento alla stessa data e per il periodo di rateazione.

L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito.

In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima.

Si avverte, infine, che in caso di avvenuta conciliazione, le sanzioni si applicano nella misura del **40%** delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione stessa. In ogni caso, la misura delle sanzioni non può essere inferiore al **40%** dei minimi previsti dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

2) Di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.78 del 25/10/2005, come modificato dal presente dispositivo;

3) Dichiarare con voti _____ la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Presidente

Relazione all'assessore Daucelli, prego assessore.

Ass. Daucelli

Allora, signori consiglieri così come accennato nell'ultimo Consiglio Comunale, diciamo, avevamo provveduto a modificare il regolamento delle entrate vista, diciamo, anche l'obsolescenza del vecchio regolamento, considerata che nel corso degli anni diverse, diversi interventi di natura tributaria sono intervenuti per concedere agevolazioni anche, diciamo, in questo momento particolare di crisi.

Quindi, di quest'argomento già la commissione finanze, ha avuto modo di esaminarlo e credo che dobbiamo leggerlo articolo per articolo perché se qualcuno vuole apportare il proprio contributo, il proprio emendamento non abbiamo problemi, anche perché, ripeto, tra poco ci raggiungono i revisori e la dottoressa Palmieri, quindi, possiamo iniziare a dare lettura partendo, naturalmente gli articoli in modifica, in modificazione sono 19 il 22 il 36, il 37, il 39 e il 40.

Quindi, iniziamo a dare lettura dell'articolo 19.

Naturalmente la parte, la parte in neretto è quello che è stata modificata sulla copia di delibera che avete.

Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuare con criteri precisati.

Ricci

Assessore chiedo scusa, ovviamente quello in grassetto sono le modifiche.

Assessore Daucelli

Perfetto, bravo.

Ricci

L'avevo chiarito.

Assessore Daucelli

E quindi, con i criteri precisati nella medesima deliberazione.

Per i debiti tributari e non del contribuente per i quali sia stata attivata la riscossione coattiva il Responsabile della gestione dell'entrata, su richiesta scritta, motivata e documentata del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, con l'applicazione degli interessi.

1. Per Gli importi oggetto di avviso di accertamento il Responsabile dell'Entrata o il concessionario concedono la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

1a). Ripartizione in numero massimo di 12 rate mensili, per debiti fino al € 2.000,00;

2a). ripartizione di un numero massimo di 24 rate mensili per i debiti da € 2.001,00 a € 10.000;

3a). ripartizione numero massimo di 36 rate mensili per debiti da € 10.001,00 a € 50.000 ;

4a). ripartizione numero massimo di 60 rate mensili per i debiti, diciamo, da € 50.001,00;

In tale ultima ipotesi l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa un importo pari alla sorte capitale del debito complessivo delle sanzioni e degli interessi moratori, alle spese e agli interessi di dilazione avente scadenza per 365° giorno successivo al termine concesso per il pagamento dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzione iscritte nell'elenco.

Sì, stavo dicendo la stessa cosa tenuto dall'ISVAP, e, quindi, si deve leggere IVASS, e contiene tra le cause contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si pagano gli interessi al tasso legale aumentati di un punto percentuale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui sono divenuti inesigibili.

Il mancato pagamento:

- di due rate anche con non consecutive, per le ipotesi di cui ai punti 1a) e 2a)

- di otto rate anche non consecutive per ipotesi di cui ai punti 3a), e 4a) comporta la decadenza dalla dilazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo;

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, ai sensi del punto 1 del presente articolo, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nel piano di ammortamento del debito allegato all'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

L'istanza di rateizzazione in caso di avvio di accertamento deve essere presentata entro il termine previsto per proporre il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Sì, finisce quello sì punto.

E lo finiamo di leggere Francesco.

Possiamo, vogliamo finirlo di leggere Francesco?

Così poi facciamo articolo per articolo gli emendamenti, lo finiamo di leggere.

E sì, ma, e questo è sempre lo stesso articolo, è il comma 2.

2. Per gli importi nella fase esecutiva (iscritti a ruolo ai sensi del D.P.R. 602 del 29/9/1973 o recati dall'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al

Regio Decreto 639, qui è 1910, non 2010), quindi. la dilazione di pagamento è effettuata dal responsabile della gestione dell'entrata o dall'agente della riscossione, tenendo conto i seguenti criteri e modalità.

Praticamente ripete pari, pari quello che abbiamo previsto:

2a) 12 rate mensili fino a € 2.000,00;

2b) 24 rate mensili da € 2.001,00 a € 10.000,00;

2c) ripartizione numero di 36 rate da 10.001,00 a 50.000,00;

2d) ripartizione di 60 rate debiti oltre i 50.001,00.

In tale ultima ipotesi l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla presentazione della garanzia fidejussoria di cui al comma precedente.

Qui, anche qui ripete in caso di mancato pagamento di due rate nell'ipotesi ai punti 2a) e 2b) e di otto rate nell'ipotesi 2c) e 2d), comporta la decadenza dalla dilazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

Le modifiche apportate al regolamento avranno efficacia dalla pubblicazione della presente delibera. Per tutti gli atti compiuti prima della data in vigore - anche per le dilazioni in corso e per gli atti divenuti esecutivi continuano ad applicarsi le norme del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 33 del 21/4/2005 modificato con successivo provvedimento del Consiglio Comunale numero 78 del 25/10/2005.

Quindi, questo è l'articolo 19, ora, diciamo, vediamo gli emendamenti che il Consiglio propone su questo articolo.

Presidente

Chi si prenota per intervenire?

Intini prego.

Intini

Grazie Presidente, Sindaco, assessori e consiglieri, io perché in un certo qual modo l'articolo 19.

Assessore Daucelli

Sì.

Intini

Ricalca in buona parte e in buona sostanza quello che l'intera opposizione aveva proposto.

Con qualche piccola modifica che se il Consiglio Comunale ritiene può essere benissimo fatto.

Per quanto riguarda il punto 12, 24, 48 e 60, l'hanno proposto mentre 12, 24, 48 e 60, giusto in maniera proporzionale, primo punto.

Secondo punto, devo fare, scusate un passo indietro, mi rivolgo al Presidente, in particolar modo quando abbiamo lavorato, abbiamo lavorato in un certo qual modo su una bozza che l'assessore aveva dato a suo tempo e ci sono delle differenze rispetto poi alla delibera ufficiale che successivamente c'è stata consegnata.

Allora, altri emendamenti, per quanto riguarda il tasso legale di interesse io proporrei di aumentare di un punto percentuale, pertanto al tasso legale, poi dopo in tale ultimo, sì localizzazione subordinata alla pagina successiva, pagina tre, in realtà manca la precisazione che è stata fatta al comma 1 sulle somme in cui pagamento è stato rateizzato, si applicano gli interessi, perché la domanda sporge, sorge spontanea.

Al punto 2 se io dovessi dire in caso di pagamento dilazionato devo pagare gli interessi?

Sì, dove sta scritto?

Non sta scritto, assessore non sta scritto.

Sottoscritto al 1° comma, ma non è stato trascritto anche al 2° comma.

Pertanto copiare integralmente quel punto al 2° comma, tre da cassare completamente l'aumento di un punto percentuale, cioè significa allo stato attuale il decreto del MEF del 12/12/2011 ha stabilito che il tasso legale dal 1 gennaio 2012 è del 2,50%, per cui scriviamo 2,50 se il DM dovesse aggiornare sarà aggiornato, ma senza alcun incremento rispetto al tasso base.

Ultimo, ultima precisazione, l'ultimo periodo che riguarda, l'ultimo periodo del 2° comma che in un certo qual modo ricalca, ricalca completamente quello che l'opposizione ha proposto la volta precedente, aveva un senso perché in realtà gli articoli erano soltanto due e alla fine si poteva mettere soltanto questo punto.

Siccome questo riguarda anche più articoli forse sarebbe il caso di mettere alla fine del provvedimento, nel senso che tutti questi articoli entrano in vigore dalla data della pubblicazione del provvedimento non soltanto l'articolo 19 entra oggi e l'articolo, l'articolo 22, 36, 37, 39, 40, entrano da quanto? Grazie.

Presidente

L'assessore vogliamo fare in modo che prima sentiamo gli interventi e poi risponde in maniera accumulativa o vuole rispondere uno per uno?

Dai rispondi al consigliere Intini.

Assessore Daucelli

Cosa, per quanto riguarda, diciamo, i rilievi fatti dal consigliere Intini, diciamo, va bene, l'unica cosa Paolo, il comma 165 della legge 27/12/2006 numero 296 dice: la misura annua degli interessi è determinata da ciascun ente impositore nei termini di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, eccetera, eccetera.

Siccome c'è questa, che questo, diciamo, comma 165 che prevede che i punti devono essere nei limiti, cioè che gli interessi moratori devono essere nel limite di tre punti, un minimo.

Intini

Dovesse essere, allora partiamo da questo presupposto che ho fatto tante ricerche e alcuni regolamenti hanno deciso, sulla base della potestà regolamentare di aumentare un punto, tre punti e tantissimi regolamenti hanno deciso a un tasso di interessi.

Se io devo attenermi a quello che la norma mi dice, attenermi a quello che la norma mi dice, vuol dire che devo fare tre punti e mezzo.

Assessore Daucelli

Non ho capito scusa?

Intini

Devo fare quanto ha aperto?

Assessore Daucelli

No, dice fino a tre punti.

Intini

A fino a tre punti, quindi, significa da zero a tre.

Assessore Daucelli

Da zero.

Intini

Da zero fino a tre, significa anche zero.

Non avevo capito tre punti, pertanto.

Assessore Daucelli

No, no, no.

Intini

Okay.

Assessore Daucelli

Qui dice ciascun ente.

Intini

Si parte da zero, non si parte da uno.

Assessore Daucelli

Ti leggo proprio.

Intini

Si pone un limite massimo.

Assessore Daucelli

Ti leggo il comma Paolo.

La misura degli interessi è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

Intini

Ti pone un limite massimo, significa che non può il Comune decidere oltre quel limite, ma se c'è la volontà del comune.

Assessore Daucelli

Chiediamo a.

Intini

Può anche dire quante le 2,50? 2,50, anche perché l'ente locale non è la panca, non è ente finanziario, si può almeno andare incontro da questo punto di vista, che ben venga grazie.

Assessore Daucelli

Non abbiamo, diciamo, non vorremmo contravvenire a questa.

Intini

No, no, no non si va a contravvenire è una scelta politica.

Presidente

Aveva chiesto il consigliere Ricci di intervenire?

Prego, consigliere Modugno.

Modugno

Dunque, era soltanto un piccolo un chiarimento tecnico proposto.

Presidente

Io volevo cogliere un altro momento, comunque, scusa Vito, abbiamo il conforto del collegio dei revisori, sono stati nominati dal Consiglio Comunale non molto tempo fa, questa è stata la prima occasione utile, il dottor Paradisi é presidente, il dottor Roccotelli, il dottor Anania.

Credo che avremo l'onore in queste tornate di Consiglio Comunale, soprattutto a breve, di avere la presenza del collegio che ci assisterà, così come dice l'articolo 239 del testo unico, e collaborerà con il Consiglio Comunale per gli adempimenti di natura finanziaria.

Avanti con i lavori, prego consigliere Modugno.

Modugno

Sì, io saluto i membri, con cui tra l'altro ci siamo già incontrati a parte il presidente con gli altri due abbiamo già avuto un incontro come commissione, quindi, avevamo già avuto modo di parlarci per esempio a proposito del chiarimento sull'applicabilità dell'IVA.

Allora, stavo dicendo, dei chiarimenti tecnici che sono emersi in commissione e che proponiamo come emendamento: uno relativo all'applicazione dell'obbligatorietà del fidejussione per rateizzazioni prolungate che diventerebbe articolo 19 credo che sia 1, 2, 3, quarto capoverso invece di in tali ultimi ipotesi che poi vuol dire € 50.001,00, noi scriveremmo proporrà a partire da € 30.000,00.

E questo, questa norma poi si duplica anche nel successivo articolo, a pagina quattro, articolo 37 e a pagina sei articolo 40 e al comma 2.

Poi sempre sullo stesso articolo 19, 6° capoverso il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza nei casi uno e due e gli otto rate non consecutive 3 e 4.

Anche qui aggiungerei per la tipologia 3a), quindi, per debiti entro le 36 rate la decadenza dopo quattro rate anche non consecutive e invece otto rate soltanto per il punto quattro e ovviamente di seguito negli articoli successivi.

Credo che su questo avessimo già interpellato anche la dottoressa, va bene.

Per il resto ovviamente la commissione non ha altro da sottolineare grazie.

Presidente

Consigliere Modugno, consigliere Modugno credo sia necessario presentare un emendamento per iscritto.

Modugno

Vuole, va bèh lo elaboriamo per iscritto.

Presidente

Sì andiamo avanti con la discussione poi se lo puoi sintetizzare in modo che l'ufficio.

Modugno

D'accordo.

Presidente

Correda l'atto, no.

Modugno

Sì grazie.

Presidente

Sì, consigliere Ricci, prego.

Ricci

Allora, anche all'esito di una serie di situazioni che in questi giorni sono accaduti, insomma, pennello, nell'approfondire questo provvedimento noi apporteremo delle modifiche che ci piacerebbe.

Non abbiamo voluto presentare emendamenti o proposte di emendamenti proprio per evitare, diciamo, che lo fa prima che lo fa dopo eccetera, quindi, ecco perché mi sono fermato anche e suggerirei a Vito Modugno di fermarsi un attimo per vedere se è possibile condividere tutti insieme queste modifiche che noi proponiamo.

Al punto 1, visti i tempi e soprattutto a seguito di un'analisi di dati in nostro possesso, avevano pensato di aumentare il numero delle rate, portarle a 24 rate, anche in linea un po' con quello che sta succedendo a livello governativo, cioè queste dilatazioni più ampie concesse per chi è sotto la scure di Equitalia, e così di seguito.

Il primo punto, 1a) diventa 24 fino al 2.000,00, il punto 2 diventa 36 per debiti però da € 2000,01 fino a € 5.000,00, abbiamo creato una forbice più piccola insomma.

Il punto tra 48 rate da € 5.000,01 a € 10.000,00, e poi andiamo, diciamo, più o meno ci assistiamo da € 10.000,00 a € 50.000,00, 60 rate e da € 50.000,00 in poi 120 rate.

Allora il punto 1a) 24 fino € 2.000,00 rimane fino a € 2.000 perché ci sono molti, parliamoci chiaramente tutti quelli che si rivolgono ai servizi sociali e la gran parte di persone che proprio non indigenti, i cosiddetti indigenti veramente.

Il 2a) andremo a 36 però invece fino a € 10.000,00, facciamo fino a cinque, quindi, stiamo creando un altro punto che sono quelle bord-line, sono quelli che hanno uno stipendio solo, Presidente che stanno bord-line tra la povertà.

Da € 5.000,00, da € 5.001,00 fino a € 10.000 48 rate, a 10.000 la forbice, da 10.001,00 a 50.000,00, 60, e poi i crediti sostanziosi da 50.000,00, in poi un po' come, ripeto, in linea con quelle che credo siano oggi le direttive con Equitalia fino a 120 rate, è previsto, credo.

Non so se è già attuale, attuativo il provvedimento, per Equitalia sì.

E la legge diceva che pure i comuni possono insomma tutti gli enti impositori possono, eccetera, eccetera.

In virtù di ciò noi chiederemmo e un po' andremmo in linea con quello che diceva il consigliere Modugno anche se abbiamo aumentato di uno e quindi, chiederemo, la polizza fidejussoria per l'ipotesi 4 e 5, cioè i debiti, i crediti da 10 a 50 e da 50 in poi.

E perché Vito, comunque, sono 10, da 10.000 e lo so, però è una tutela, vediamo possiamo pure fare da 50 in su, però.

È una tutela per il Comune, va bèh comunque questo lo possiamo anche vedere, voglio dire se siamo, se condividiamo questo aumento delle rate, guardate è un venire incontro, se, se lo vogliamo condividere tutti quanti e io per questo, eventualmente se noi siamo d'accordo su questo percorso possiamo anche fermarci un attimino veramente e condividere un emendamento unico, se lo vogliamo, se lo vogliamo fare.

Come pure, come pure.

Presidente

Francesco, ti interrompo un attimo.

Ascolta siamo d'accordo sulle proposte, credo, di percepire un, un accordo anche bipartisan, no, però non dobbiamo omettere un principio essenziale che è quello di tutelare i flussi di entrata del Comune.

Ricci

E per questo.

Presidente

Se no, incorreremmo nel danno erariale poi, se non adottassimo le garanzie necessarie, capisci.

Ricci

È per questo io prevedo.

Presidente

Allora preoccupiamoci anche di questo, preoccupiamoci anche di questo.

Cerchiamo di fare un emendamento organico, no, che non dispiace a nessuno, ma che contenga le tutele del bilancio.

Ricci

Ma già così voglio dire le tutele al bilancio sono, voglio dire, non è un numero di rate che aumenta, che tutela il bilancio, perché tu quando già aveva oltre i 12 mesi sei già andato oltre il bilancio previsionale o consuntivo che tu vai ad adottare.

Se tu vedi il problema è il regolamento delle entrate che tu vai a modificare questa ipotesi di rientro, di favorire un rientro, tu lo vedi a tutela dell'inadempiente in modo tale da agevolare il percorso.

Allora se tu lo vedi così lo devi rendere il più agevole possibile fino a quello che tutto sommato la legge che dice.

Questi riferimenti non sono riferimenti capotici.

Presidente

Sì, ma cosa succede? Si comincia a pagare e poi interrompi i pagamenti, cioè, i mezzi a tutela del Comune quali sono?

Ricci

Ma lo puoi fare, lo puoi fare anche in questo caso.

Se uno vuole interrompere il pagamento, Vito, lo fa anche in questi, in queste situazioni lo fa, lo fa anche in queste situazioni.

Noi possiamo prevedere l'ipotesi più sostanziosi da 10 a oltre € 50.000, cioè le virgole, le due ultime ipotesi prevede la polizza fidejussoria, poi perché, tra l'altro, noi abbiamo previsto una ipotesi, una polizza fidejussoria da 10 in su. Perché anche quando si concede la dilazione per gli oneri di urbanizzazione, solitamente stiamo anche parlando di cifre che si aggirano sui 12, 13, 15, 20 e lì sono previste delle dilazioni e sono previste anche delle polizze fidejussorie, cioè la dilazione è prevista, quindi, ecco perché abbiamo aggiunto una polizza, la possibilità che la polizza fidejussoria anche per i crediti, dediti fino a € 10.000.

Ovviamente anche in virtù di questa questione aumenteremmo, oltre i 10.000, oltre 10.000 da 10.001, dopo di che provvederemmo anziché due rate non consecutive per le prime tre ipotesi, cioè per i redditi sino a € 10.000 noi provvederemmo fino a 5 rate il mancato pagamento, ovviamente nell'ipotesi 4 e 5 otto rate come è stato scritto.

Queste sono, questi, questa è una prima proposta di modifica che se vogliamo la scriviamo, la facciamo.

Ovviamente chiediamo il parere dei revisori, però se il problema è uno non paga, si corre il rischio di non pagare, io dico ma senza polemiche, assolutamente, io dico che uno non paga sia in questo modo sia nell'altro modo voglio dire, anzi questo è un modo che lo rendere più facilmente agevole al pagamento.

Presidente

Scusa Francesco, faccio un ipotesi no.

Se anche per € 1.000,00, mi faccio dare la polizza, no.

Ricci

No, da 10.

Presidente

Faccio un esempio no, io sono tutelato come Comune no.

Ricci

Se vogliamo estendere le polizze è un altro aspetto.

Presidente

E faccio l'escussione della polizza.

Ricci

Quello è un altro aspetto, è un altro aspetto.

Presidente

Però se non ho un minimo di garanzia accordo la dilazione che è quello poi è un andare incontro alle persone.

Ricci

Sì, però è un altro aspetto quello sulle garanzie.

Il problema è l'ente pubblico il Comune come si pone oggi?

Si pone anche in questa, in questo, in questa fattispecie come ente che ha un'autonomia negoziale con il privato?

Se si pone così, voglio dire, che io voglio dire, che devo concedere la possibilità del rientro e siccome gran parte di queste morosità, un fottio proprio sono nella forbice da uno, da un euro fino ai € 10.000, io devo concedere più possibilità per rientrare, più possibilità per rientrare dopo di che le garanzie se noi le vogliamo applicare le applichiamo, però poi voglio dire ci sono pure di strumenti e voi lo sapete benissimo perché questo Comune si è attivato, si è attivato con gli strumenti previsti dalla legge, cioè con le varie procedure esecutive e sapete che siamo andati diciamo, siamo andati o siete andati a finire sui giornali per la mole di pignoramenti mobiliari che sono stati effettuati a danno ovviamente, di chi non aveva pagato i vari tributi, di chi non aveva pagato i vari tributi.

Quindi, io, almeno, suggerisco questa ipotesi di mettermi favorevolmente con questo approccio e soprattutto di allungare l'ultimo ghet fino a 120 rate

considerato, ripeto anche Equitalia oggi per Equitalia oggi sono previste 120 rate, considerato il momento difficile.

Tra l'altro io mi collego a quello che disse Ciccio, possiamo dire fuori, il dottor Gala fuori.

Uno che non ha pagato un debito di due anni fa per 2, 3 anni e poi quest'anno c'ha l'altro debito, come fa a sanare la situazione pregressa, presente se non riesce a pagare il vecchio?

Bèh, convenimmo con Ciccio dicendo che più lo spalmi il debito è più a quello lì dai la possibilità di rientrare, anziché 10 se tu gli dai la possibilità di 11, probabilmente rientra, se tu invece gli dici 15, probabilmente non paga ne quello ne quell'altro.

Questo è il senso. Quindi, se si vuole condividere questa ipotesi di allungamento dei tempi delle rate, fermo restando il rispetto ovviamente delle normative, le garanzie che possiamo trovare e quello che volete.

Però polizza fidejussoria fino a € 1.000, da € 1000 a € 10.000 non varrebbe la pena, secondo me.

Un contribuente dice: quando mi costa la polizza fidejussoria.

Da 10 in poi ragioniamo di altro.

Come poi vorrei questa è un'ipotesi di emendamento, come poi vorrei dei chiarimenti dall'ufficio, questa è una materia che non mi ha mai appassionato, questa dei tributi, trovo veramente difficoltà però paga, paghiamo, insomma.

Tutto ciò che ho pago, poi mi rendo conto che faccio i ricorsi per gli altri e li vinciamo, magari io potrei fare qualche ricorso per me e paghiamo sempre, va bèh.

Come pure vorrei dei chiarimenti in ordine al comma due, vi prego Segretario Generale e dottoressa Palmieri di prestarmi un pochettino di attenzione.

Allora fermo restando da quello che ho capito e noi andremmo anche a proporre un ulteriore emendamento quasi rafforzativo di quello che credo sia la volontà di tutti, quando noi parliamo al punto due per gli importi nella fase esecutiva iscritti al ruolo ai sensi del D.P.R. 602 del 73, recati dall'ingiunzione previsto dal testo unico di cui al Regio Decreto del 1910, fatemi capire qua siamo già nella fase esecutiva?

E che cosa intendiamo noi per fase esecutiva la semplice, l'ingiunzione, l'iscrizione a ruolo?

O l'esecuzione già sui beni?

Quando inizia per il processo, per i tributi e chiedo adesso a fior fiori di tributaristi, a Paolo pure, quando inizia per i tributi la fase esecutiva?

Perché, poi, dico, questo perché ho bisogno di un chiarimento su questo, su questo primo aspetto, perché poi dopo noi proponiamo un emendamento che, credo, possa, appunto, dove dice in tale ultima ipotesi di cui al comma precedente, Segretario, in tale ultima ipotesi l'autorizzazione a dilazione subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria di cui al comma precedente.

Stiamo leggendo il punto due, il comma due.

Allora ne chiediamo la dilazione non è comunque consentita qualora sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare, ovvero con il fermo amministrativo.

Qualora il richiedente risulti moroso relativamente ai precedenti stratificazioni o dilazioni per debiti definitivi o per obbligazioni non assolti derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.

Questo è il nostro emendamento che, credo, se l'interpretazione non è sbagliata, voi raggruppate nell'ultimo, nell'ultima parte di questo comma, quando dite le modifiche apportate al regolamento avranno efficacia dalla pubblicazione della presente delibera, giusto Segretario?

Che significa che tutto ciò che è stato non vale, quindi, il nostro emendamento sarebbe pleonastico.

Noi lo chiediamo, un chiarimento, cioè ripeto vorremmo chiarire questi, vorremmo che ci chiariste questi due aspetti.

La parte dove cosa intendiamo per procedura esecutiva e ingiunzione prevista dal testo uno del Regio Decreto, combinato con l'ultimo punto le modifiche apportate al regolamento valgono per, che già questo mi sembra in contraddizione di per sé, collegato poi ad un'eventuale nostra richiesta di emendamento in ordine sempre alla parte esecutiva, quello che vi ho letto ora.

Mi rendo conto che non è facile, però siccome stiamo parlando di tributi, la prima parte che vi ho detto sullo spalmare il credito credo che sia più facile e più comprensibile, no, e quella è una questione di volontà politica se venire incontro ulteriormente, fermo restando il rispetto della legge eccetera, eccetera.

Questi ultimi, questa seconda parte che vi ho detto riguarda anche aspetti di carattere tecnico che bisognano pareri tecnici, perché io non ho capito, per me sono due fasi, due periodi in contraddizione e soprattutto dobbiamo chiarirci cosa noi intendiamo, lo ripeto dal punto di vista tributario, cosa noi intendiamo esecuzione quando inizia l'esecuzione così stiamo tranquilli e non diamo adito, tra l'altro, a interpretazioni di terzi o a strumentalizzazioni o peggio ancora a discrezionalità negli uffici per cui a uno glielo possono concedere all'altro no.

Presidente

Grazie consigliere Ricci.

Ricci

Vogliamo soffermarci su questo?

Presidente

Sentiamo De Palma? Era su questo e il consigliere Modugno non lo vedo più.

Modugno

Se vogliamo coordinare un attimo le proposte io proporrei una ulteriore sospensione, sì.

E sì, no, il Presidente mi aveva chiesto allora al termine.

Allora, facciamo così raccogliamo gli emendamenti e le proposte se ce ne sono delle altre penso di sì e poi eventualmente facciamo, facciamo una sintesi con i revisori, grazie.

Presidente

E poi facciamo se stessi durante una sospensione ok.

Ci sono altri interventi su questo argomento?

Ulteriori contributi? Ok, De Palma ha detto che si rimetteva a quello che ha detto il consigliere Ricci, quindi, nell'ottica di trovare una condivisione quanto più possibile unitaria, metto ai voti la proposta del consigliere.

Ricci

La seconda parte che vi ho detto ce la spiega che in Consiglio.

Presidente

Ne parliamo, no, no, ne parliamo a tutto campo con il collegio.

Metto i voti la proposta del consigliere Modugno di una breve sospensione per avere il contributo tecnico anche del collegio.

Prima di votare effettivamente io chiedo ai consiglieri se ci sono ancora altri interventi, perché non vorrei che poi facessimo altre sospensioni.

Io l'avevo già chiesto per la verità, ok.

No mi era sembrato che qualcun altro avesse chiesto che io non avessi recepito.

Ok Francesco dai, passiamo ai voti chi, chi è favorevole a una breve sospensione alzi la mano.

Domenico, ok unanimità, unanimità, con n. 24 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Carelli, Palmieri, Patierno, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D'Acciò, Intini, Natilla, De Palma, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano) su n. 24 componenti il Consiglio presenti e votanti, resi per alzata di mano, grazie.

Il Consiglio Comunale viene sospeso. Sono le 19,15.

=====

Il consiglio Comunale viene ripreso con l'appello alle ore 20,50

Presidente

Consiglieri in aula, Stano all'appello.

Sono presenti all'appello 24 consiglieri e assente solo Natilla, credo sia uscito.

Chiediamo scusa della lunga sospensione ma è stato necessario e invito i consiglieri a fare silenzio.

È stata necessaria questa sospensione per trovare una condivisione quanto più ampia possibile e abbiamo gli avvocati.

Sotto questo aspetto mi sento tutelato.

L'emendamento è stato condiviso anche è confortato dal parere dei revisori dei conti, posso in questa fase darne lettura e acquisire a verbale attraverso il microfono il parere in diretta dal collegio dei revisori.

Se mi dispensate dalla lettura la posticipo, se il presidente del collegio ci vuole dare pareri in modo che resti agli atti, prego presidente.

Dott. Paradisi - Presidente Collegio Revisori

Il collegio esprime parere favorevole alla proposta modificativa.

Presidente

Grazie ora ne do lettura e dispensiamo i revisori per le distanze di essere ancora presenti, grazie, arrivederci.

Il consigliere Modugno ce lo illustra in modo che tutti ne abbiano contezza, prego consigliere.

Intini

Segretario, chiedo scusa, la forma, cioè se da un parere favorevole senza leggere un emendamento?

Cioè nessuno sa, sarebbe stato più corretto leggere, acquisire il parere e puoi votare, mi siedo, grazie.

Presidente

L'abbiamo dato letto nel senso che nella riunione alla quale hanno partecipato tutti i consiglieri hanno visto le dinamiche del parere, dell'emendamento che veniva elaborato di volta, anzi hanno dato, credo, non tutti, ma quasi il loro contributo.

Abbiamo fatto la cortesia al collegio, perché sono, abitano sapete bene chi a Grottaglie, chi a Minervino e il tempo non è clemente in questo periodo, solo per quello.

Sì, sì, diciamo che non l'hanno firmato solo per mancanza di tempo, prego consigliere Modugno.

Ricci

Siccome, chiedo scusa consigliere ma sarò brevissimo, come ha già accennato il presidente, una parte dell'emendamento che è stato redatto a seguito dell'interventi che si sono, che si sono seguiti prima, in precedenza, una parte è condivisa anche da noi, voglio dire, una parte mi pare di no.

Allora, io chiederei al consigliere Modugno di andare a capitoli, voglio dire, e su ogni capitolo, su ogni paragrafo esprimere il parere, la condivisione o meno, cioè votarlo buona sostanza.

Questo io, se possiamo non votare l'emendamento unico perché altrimenti ci sarebbe il voto sì noi del PD, noi del PD parlano noi del PD, per quanto ci riguarda insomma.

Se possiamo andare a capitoli anche perché gli emendamenti proposti in precedenza, ma mi pare che era quello che avevamo detto pure la stessa cosa in conferenza dei capigruppo, di preparare un emendamento, una proposta di emendamento condivisa da tutti, una proposta di emendamento condivisa in parte.

L'avete preparato unico, almeno su quell'unico facciamo, parcellizzato, insomma e noi voteremo a favore di un periodo, a favore dell'altro non voteremo l'altro eccetera, eccetera.

Non mi sembra voglio dire una richiesta peregrina, visto che abbiamo sintetizzato il tutto, Segretario.

Presidente

Visto che, se, visto che abbiamo impegnato tanto tempo per l'emendamento, se possiamo razionalizzare i lavori almeno in questa fase siano per letti gli articoli del regolamento, ci soffermiamo sugli emendamenti relativi ai singoli articoli, va bene?

Ok, consigliere Modugno.

Sempre per la maggiore intelligibilità di chi ci ascolta l'emendamento che è cumulativo no, riguarda molti articoli del regolamento, viene presentato dal consigliere Modugno.

Su questo, è chiaro nella forma, su questo, Francesco, ci segui un attimo?

L'emendamento è omnibus, no, l'emendamento su alcuni commi, articoli, viene votato anche dalla minoranza, su altri no. È così? In modo che ci capiamo all'inizio, e quindi, e se anche se noi avevamo detto all'inizio facciamo un emendamento condiviso e gli altri poi gli andavamo a votare, va bèh.

Andiamo, andiamo secondo un procedimento cronologico, prego consigliere Modugno.

Modugno

Questo non funziona, allora, il, il terzo capoverso dell'articolo 19.

Dottor Bonasia – Segretario Generale

Scusate, scusate con cortesia poiché è abbastanza complesso e anche, diciamo, il procedimento è articolato, chiedo la cortesia di non distrarci durante la lettura da parte del consigliere Modugno del testo, anche perché per la tecnica, quindi, adesso illustrata anche dal consigliere Ricci della parcellizzazione dei singoli pezzi dell'emendamento in relazione al voto e alla, diciamo, dei singoli consiglieri, dei singoli gruppi, allora bisogna, è necessaria un'attenzione maggiore su quali pezzi o segmenti sono condivisi e su quali no, perché poi dovrete votare.

A questo punto noi ci troviamo di fronte ad un emendamento articolato che riguarda tre articoli del regolamento e questo emendamento, l'interno dello stesso emendamento che è per, diciamo, per economie espositive viene illustrato in maniera univoca, però all'interno di questa articolazione ci saranno i singoli distinguo dei consiglieri, su cui opererete le votazioni.

Modugno

Dicevo l'articolo 19 terzo capoverso fissa la corrispondenza fra le rate e il debito e la stessa corrispondenza l'abbiamo a pagina tre, punto 2 e a pagina quattro penultimo capoverso e a pagina sei terzo capoverso.

Allora questo viene così modificato, consiglieri sì, viene così modificato: il punto 1a) cioè lo rileggo la ripartizione del numero massimo di 12 rate mensili per i debiti fino a € 2.000,00 viene eliminato.

Il punto 2a) ripartizioni numero massimo di 24 rate mensili per i debiti per € 2.001,00 a € 10.000,00 viene così sostituito: **ripartizioni numero massimo di 24 rate per i debiti fino a € 5.000**, il punto 2a) diventa 1a).

Il punto 3a) che diventa 2a) recita attualmente in un numero massimo di 36 rate mensili per i debiti da € 10.000,00 a € 50.000,00 invece **diventa in un numero massimo di 36 rate per i debiti da € 5001,00 a € 20.000**.

Il punto 4a) che diventa nella nuova formulazione 3a) attualmente recita in un numero massimo di 60 rate mensili per i debiti oltre, da € 50.001,00 e invece diventa in un numero massimo di 72 rate per i debiti da 50.001,00.

Chiedo scusa, chiedo scusa, possiamo, sì, allora rettifico, il punto 4a) diventa 3a) e **diventa in un numero massimo di 48 rate per i debiti da 20.001,00 a 50.000,00, ok.**

Viene aggiunto un altro punto che però segue la numerazione, quindi diventa il nuovo 4a) che recita: i ripartizioni in un numero massimo di 72 rate mensili per i debiti da € 50.001,00, da 50.001,00.

Questo ho già detto e specificato qui viene ripreso pari, pari nella pagina tre secondo capoverso, quindi i punti 2a), 2b), 2c), 2d) per assimilazione viene ripreso a pagina quattro penultimo capoverso punti 2a), 3a), 4a), per assimilazione, chiedo scusa dell'articolo 37, e il sesto capoverso dell'articolo 40 i punti 1a), 2a), 3a), 4a) vengono trasposti per dirla in maniera uguale, allora identica.

Allora, possiamo mutare questo sì.

Presidente

Allora questo emendamento così come recitato dal consigliere Modugno credo che avendo espresso il parere del collegio anche il servizio finanziario abbia dato il suo parere e così lo puoi rendere per microfono.

Dott.ssa Palmieri – Dirigente 3° Settore Finanziario

Sì, esprimo, quindi, parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile per l'emendamento come letto.

Presidente

Grazie, consigliere Ricci.

Ricci

Un intervento di un secondo e mezzo.

Presidente

Che sia un secondo e mezzo.

Ricci

No, è chiaro che ritiriamo il precedente nostro, la nostra precedente proposta di emendamento che avevamo chiesto di mettere ai voti perché questo, voglio dire.

Presidente

È assorbente.

Ricci

È un emendamento di mediazione rispetto a quello che era scritto rispetto al nostro, quindi voglio dire il nostro voto sarà favorevole.

Presidente

Va bene, grazie per la precisazione.

Chi a favorirsi la mano. Unanimità, con n. 24 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Carelli, Palmieri, Patierno, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D'Acciò, Intini, Natilla, De Palma, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano), resi per alzata di mano.

Grazie, così le Modugno vada avanti.

Rimettiamo alla Segreteria Generale l'aggiustamento della numerazione dei capoversi e delle numerazioni dei punti oggetto di emendamento.

Modugno

Sì, il successivo capoverso quindi il quarto capoverso all'ultimo rigo dopo le parole espresse a beneficio della preventiva esecuzione vengono, escussione vengono aggiunte le parole del creditore, del debitore, del debitore, sì.

Ricci

Vito, solo perché avevamo, ma ci sbrighiamo in un secondo perché sicuramente ce lo brucerete voglio dire, posso?

Presidente

Prego, prego, sì consigliere Ricci prego

Ricci

Velocemente, noi avevamo proposto anche un altro emendamento subito dopo il punto 4a) anziché in tale ultima ipotesi avevamo chiesto in tale ultime due ipotesi.

Questa è la nostra proposta, si può essere messa ai voti velocemente, cioè che prevede l'ipotesi della garanzia fidejussoria.

Noi la chiediamo estesa alle ultime due ipotesi, quello che voi volete decidere mi sembra che.

Non soltanto all'ultimo punto ma gli ultimi due la polizza fidejussoria.

Questa è la nostra proposta, mi pare che la maggioranza non sia.

Presidente

Per la verità l'orientamento era altro no.

Noi non, che non vorremmo bocciarlo, però che metto ai voti la proposta del consigliere Ricci, è chiaro che il parere contrario nostro, mio personale.

Chi è a favore della proposta del consigliere Ricci alzi la mano. N. 2 voti favorevoli (De Palma e Ricci).

Chi è a contrario alzi la mano. N. 22 voti contrari (il Sindaco Abbaticchio, Carelli, Palmieri, Patierno, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D'Acciò, Intini, Natilla, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano), resi per alzata di mano.

Credo tutti gli altri, la proposta non è accolta.

Prego consigliere Modugno.

Modugno

Se, dunque qui c'era una sorta di emendamento d'ufficio relativo a questo capoverso perché per chiarezza, per chiarezza espositiva il Segretario si chiedeva di aggiungere la frase “ in tale ultima ipotesi di cui alla lettera 4a)”.

E questo me lo sono puntato, va bene.

Anche questa dei voti, sì.

Presidente

Allora metto ai voti questa integrazione, si è di ufficio, chi è a favore alzi la mano.

Non si distraiga, è un'integrazione poca, poca cosa, unanimità. Con n. 24 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Carelli, Palmieri, Patierno, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D'Acciò, Intini, Natilla, De Palma, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano), resi per alzata di mano.

Modugno

Il successivo capoverso diventa il quinto relativo agli interessi attualmente recita al secondo rigo: aumentati di un punto percentuale con maturazione giorno per giorno.

Il secondo rigo diventa: aumentati di 0,5 punti percentuali con maturazione giorno per giorno con decorrenza.

In passato da uno a mezzo punto.

Il parere del, sì.

Dott.ssa Palmieri – Dirigente 3° Settore Finanziario

Esprimo parere favorevole

Modugno

Scusami Nadia, questo, chiedo scusa, Dottoressa, questa variazione vale per tutti e tre gli articoli ovviamente il 37 e il 40.

Vale per tutti gli altri.

Dott.ssa Palmieri – Dirigente 3° Settore Finanziario

Allora, esprimo parere tecnico contabile favorevole sull'emendamento come sopra al letto.

Presidente

Grazie dottoressa, prego consigliere.

È chiaro che il parere della dottoressa è confermativo del parere già espresso nella, nella stanza dei revisori quando abbiamo elaborato l'intero emendamento, che ora viene parcellizzato nelle votazioni.

Allora metto in votazione quest'altro punto quest'altro aspetto dell'emendamento.

Consigliere mette in votazione quest'ultimo emendamento corredato anche dal parere confermativo della Dott.ssa Palmieri, chi è a favore alzi la mano.

Unanimità. Con n. 24 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Carelli, Palmieri, Patierno, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D'Acciò, Intini, Natilla, De Palma, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano), resi per alzata di mano.

Prego consigliere Modugno.

Modugno

Il sesto capoverso dell'articolo 19 e per assimilazione quelli successivi dell'articolo 37 e 40 che sono rispettivamente il secondo, credo, dunque, diventa

al secondo rigo al posto delle parole di “due rate anche non consecutive” si sostituisce con le parole di “cinque rate anche non consecutive”.

Resta invariato il terzo rigo che recita di otto rate anche non consecutive.

Dott.ssa Palmieri – Dirigente 3° Settore Finanziario

Confermo il parere favorevole sia tecnico che contabile già espresso precedentemente.

- Ore 21,12 esce il consigliere Rutigliano –

Componenti il Consiglio presenti n. 23

“ “ “ assenti n. 2 (Rutigliano, Natilla).

Presidente

Lo metti in votazione, chi è a favore alzi la mano. Unanimità. Con n. 23 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Carelli, Palmieri, Patierno, Modugno, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D’Acciò, Intini, Natilla, De Palma, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano), resi per alzata di mano. Rutigliano è uscito unanimità dei presenti, prego.

Modugno

Pagina tre, punto due dell'articolo 19 secondo rigo c'è un, cos'è questo una variazione dove recita: regio decreto 639 non può essere del 2010, e del 1910 e quindi questa è una variazione d'ufficio, è giusto?

E quindi, se questo va votato sì.

Presidente

Metto in votazione quest'ultimo, chiamiamolo tra virgolette, emendamento anche se proprio non ne ha i connotati, chi a favore alzi la mano. Unanimità. Con n. 23 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Carelli, Palmieri, Patierno, Modugno, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Fioriello,

Febbrile, D'Acciò, Intini, Natilla, De Palma, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano), resi per alzata di mano.

Vada avanti consigliere Modugno.

Modugno

Allora, sempre sulla, chiedo scusa. Stessa pagina tre, dopo il quinto capoverso si aggiunge la frase “l'istanza di rateizzazione prevista dal comma”, quale comma è questo?

Da rinumerare, sì dal comma che seguirà perché viene rinumerato, allora precedentemente indicato con il numero due “deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla notifica del primo atto esecutivo”.

Dott.ssa Palmieri – Dirigente 3° Settore Finanziario

Confermo il parere favorevole sia tecnico che contabile già espresso.

Presidente

Metto in votazione quest'altro emendamento, può intervenire prego consigliere Ricci.

Ricci

Che cosa si intende primo atto esecutivo?

Presidente

Risponde il Segretario, prego Segretario.

Ricci

Ovviamente.

Presidente

È un aspetto puramente tecnico.

- Ore 21,16 rientra il consigliere Rutigliano –

Componenti il Consiglio presenti n. 24

“ “ “ assenti n. 1 (Natilla)

Ricci

Non è per mettere in difficoltà, ma è per capire voglio dire trattandosi di una cosa, cioè.

Presidente

No, no, no.

Dottor Bonasia – Segretario Generale

Allora a seconda della procedura attivata, cioè D.P.R. 602/73, quindi, o 639 Regio Decreto 639/1910 il primo disciplina appunto la procedura di riscossione anche coattiva tramite ruolo, quindi, tramite gli agenti della riscossione, Equitalia e gruppo Equitalia.

Quindi, primo atto della fase esecutiva è la notifica della cartella esattoriale, mentre per quanto riguarda il Regio Decreto n. 639/1910 è la notifica della così detta “ingiunzione fiscale”, la procedura speciale, che si applica alla riscossione coattiva delle entrate da parte del Comune ovvero da parte dei soggetti incaricati dal Comune iscritti all'albo, il nostro attuale soggetto privato.

Ricci

E non ritenete che i 90 giorni siano un tempo lungo, nel senso che chi può escludere che nei 90 giorni gli agenti della riscossione o lo stesso Comune possa già procedere ad esecuzione nei confronti del contribuente?

No, allora l'esecuzione, no sono, l'esecuzione di cui abbiamo parlato fino adesso è il tempo, cioè non è ancora iniziato, cioè è iniziata, però poi il pignoramento, il blocco dei beni, eccetera, può avvenire, deve avvenire dopo la cartella esattoriale o dopo l'ingiunzione e siccome l'agente di riscossione o il comune credo debba attivare la procedura entro 90 giorni se non ricordo male.

Io sono preoccupato per il, cioè nel senso che io ho 90 giorni per proporre l'istanza, ma probabilmente il contribuente entro questi 90 giorni già si vede

pignorare, mi sono spiegato e sono sempre a chiarimento questi miei interventi, se vogliono.

Modugno

Quello che era emerso è questo e che puoi che la fase esecutiva è composta realtà da molte sotto fasi.

Ricci

Eh sì.

Modugno

I 90 giorni non interrompono la possibilità da parte di chi deve riscuotere il debito di procedere.

Ricci

Ai fini dell'ingiunzione scusatemi il termine per opporsi all'ingiunzione non sono 60 giorni o 30 giorni addirittura?

Modugno

Dipende dalla fase in cui ti trovi.

Ricci

No, dipende da Regio Decreto, bisogna leggere Regio Decreto, bisogna leggerlo.

Paolo, quanti giorni sono per, ai fini dell'ingiunzione dall'opposizione all'ingiunzione, quanti giorni sono?

Modugno

30 giorni.

Ricci

Secondo me l'istanza di rateizzazione deve essere.

Assessore Daucelli

L'opposizione sono 30 giorni, Paolo, l'opposizione sono i 30 giorni sull'ingiunzione, quindi, voglio dire ma noi è una concessione.

Presidente

È chiaro, se ci sono i presupposti no per accordare i 90 giorni, se non ci sono vengono fatte salve le procedure di legge.

Abbiamo detto dai.

Assessore Daucelli

Francesco gli altri istituti sono diversi perché parlano di continuazione, accertamento con adesione, cioè sono altri istituti che non riguardano.

Se ci dovesse essere qualche problema è naturale che.

Dottor Bonasia – Segretario Generale

Adesso stavamo anche con il contributo di Paolo.

L'avvio, noi stiamo ipotizzando una rateizzazione a seguito dell'avvio, comunque, della procedura coattiva esecutiva.

Prima viene entro quei termini la richiesta di rateizzazione e più beneficio ha il debitore, il contribuente, nel senso che più passa il tempo più il contribuente, pur avendo questa possibilità di ottenere, di chiedere la rateizzazione, più, tuttavia, si sottopone già agli effetti della procedura esecutiva e quindi con il pignoramento.

Presidente

Metto ai voti questo ultimo emendamento, chi è a favore alzi la mano. Unanimità Paolo. Unanimità. Con n. 24 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Carelli, Palmieri, Patierno, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D'Acciò, Intini, Natilla, De Palma, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano), resi per alzata di mano.

Una precisazione, più che un emendamento è vero consigliere Modugno.

- Ore 21,24 esce il consigliere Gala –

Componenti il Consiglio presenti n. 23

“ “ “ assenti n. 2 (Gala, Natilla).

Modugno

Sì esatto, sì.

La precisazione che comunque viene consegnata agli atti è che gli articoli 37 e 40 diventano uguali all'articolo 19 relativamente alle parti comuni, relative alle rateizzazioni, agli interessi, alle rate, alle soglie per perdere i benefici.

Presidente

Gli uffici chiaramente ne terranno in debito conto di questa precisazione ai fini della collazione delle modifiche regolamentari in esame.

Credo che l'emendamento sia stato illustrato e votato nei suoi aspetti e possiamo passare alla votazione dell'intero provvedimento, qual è?

Ricci

Dopo il periodo 1, 2, 3, dopo il terzo capoverso dove dice: “di cui al comma precedente”.

Presidente

Un attimo Francesco un attimo solo.

Ricci

Al punto due.

Presidente

Non possiamo fare Penelope, non possiamo fare Penelope, prima votiamo in una maniera e poi ci rimangiamo quello che abbiamo votato, prego.

Modugno

C'era un'ultima integrazione.

Presidente

Un attimo solo, un attimo solo Francesco facciamo finire il consigliere Modugno.

Modugno

Alla pagina tre dopo il quinto capoverso viene aggiunta la frase uguale al quinto capoverso di pagina due ovvero ve la leggo: “**sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale aumentati di 0,5 punti percentuali con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili**”.

Questo punto inizialmente non c'era proprio.

Presidente

Metto in votazione questa integrazione, così è stata definita dal proponente, chi è a favore alzi la mano, lo 0,50 in più rispetto al tasso legale, unanimità credo, unanimità. Con n. 23 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Carelli, Palmieri, Patierno, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D'Acciò, Intini, Natilla, De Palma, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano), resi per alzata di mano.

Scusa Francesco, ce lo vuoi illustrare questo emendamento.

Facciamoglielo illustrare dai

Ricci

Allora do lettura di un emendamento che avevo anche detto in precedenza, però non ha trovato condivisione in parte nella conferenza dei capigruppo. Dopo precedente, sempre a pagina tre, dopo la parola precedente, quindi, stiamo al 1°, 2°, terzo capoverso, noi proponiamo la dilazione non è comunque, articolo 19.

Noi comunque, noi proponiamo il seguente emendamento anche in linea con l'ultima maggiore specificazione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo, la dilazione non è comunque consentita qualora, allora la dilazione non è comunque consentita, qualora il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateizzazioni o dilazioni.

Cioè, se per un motivo X un contribuente aveva chiesto in precedenza di questo regolamento altre rateizzazioni, non è stato, non è stato adempiente, noi riteniamo che non possa essere oggi accedere a questo beneficio.

Questo è il primo aspetto, il secondo aspetto è quest'altro; il secondo punto è questo: per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'erogazioni di precedenti sanzioni amministrative.

Cioè, chi ha potuto beneficiare dei finanziamenti, oppure ha avuto, di rateizzazioni, oppure ha avuto delle sanzioni amministrative ed è stato inadempiente, pure in questo caso noi riteniamo che questa dilazione non possa essere prevista.

D'altronde questo, questo è in linea a nostro parere, o meglio specifica l'ultimo capoverso dell'articolo 19 quando parla della decorrenza, dell'efficacia di questo regolamento e soprattutto quando, esatto per gli atti, vedi come dice.

Questa è la nostra proposta di emendamento, poi.

Presidente

È chiaro che dobbiamo acquisire il parere tecnico contabile anche su questo, invito la dottoressa Palmieri a renderlo.

Vuoi intervenire prima?

Ciccarone

Ma esiste un parere dei revisori dei conti anche su questo?

Presidente

Fra l'altro quello tecnico contabile precede quello dei revisori che non c'è, fra l'altro. Dottoressa ci vuole.

Dottoressa ci vuole rendere il parere.

Dott.ssa Palmieri – Dirigente 3° Settore Finanziario

Allora ritengo che l'emendamento proposto, insomma, sia una duplicazione della precisazione già inserita nell'articolo 19, in relazione alla efficacia delle modifiche apportate nel regolamento e, quindi, esprime parere non favorevole.

- Ore 21,30 rientra il consigliere Gala –

Componenti il Consiglio presenti n. 24

“ “ “ assenti n. 1 (Natilla)

Presidente

Va bèh, ci tocca mettere in votazione a questo punto, chi è a favore, chi è a favore alzi la mano. Sono due a favore De Palma e Ricci. Chi è contrario alzi la mano. N. 22 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Carelli, Palmieri, Patierno, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D'Acciò, Intini, Natilla, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano), resi per alzata di mano. Credo tutti gli altri contrari. Non è accolto l'emendamento ultimo del consigliere Ricci.

Credo non ci siano altri, e sì, ora devo mettere in votazione l'intero provvedimento. Può intervenire Paolo per dichiarazione di voto?

Intini

Non è per dichiarazione di voto, Presidente anche un altro emendamento abbiamo parlato, l'ultimo periodo. Segretario, abbiamo ritenuto di toglierlo dall'articolo 19 e di metterlo in deliberato perché in realtà, sì ma se lui mi mette in votazione il provvedimento così com'è, che faccio una duplicazione?

Nel dispositivo, nel deliberato, nel deliberato.

Dottor Bonasia – Segretario Generale

Volevo fare una, sì.

Presidente

È la stessa cosa Francesco, e aspetta un attimo, aspetta.

Dottor Bonasia – Segretario Generale

Sì, è necessario, quindi, inserire, ovviamente, come chiarimento, come specificazione che le modifiche apportate hanno efficacia, cioè acquisiscono efficacia più che dalla pubblicazione della delibera acquisiscono efficacia da, da quando la delibera stessa diventa eseguibile, cioè, il 10° giorno successivo all'inizio della pubblicazione, salvo che non venga dichiarata la immediata eseguibilità del regolamento, ma in genere non diamo mai immediata eseguibilità ai regolamenti. Quindi, ci sarebbe anche una rettifica da fare, cioè lo inseriamo nel dispositivo della proposta di deliberazione dando atto, appunto, che le modifiche apportate al Regolamento Generale delle Entrate con la presente deliberazione avranno, hanno efficacia quando, diciamo, seguono la stessa efficacia della proposta di delibera e quindi, il 10° giorno successivo alla pubblicazione della proposta di delibera relativa al regolamento all'albo pretorio comunale.

Mentre, ecco, l'altro, il capoverso dove c'è scritto “per tutti gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore”, ecco questo rimarrà, a mio avviso, deve rimanere nell'articolo 19 così come è formulato, perché si riferisce espressamente all'ipotesi di dilazione, va proprio è inserito proprio in sede “*materiae*” questo, questo pezzo anche per quanto riguarda l'articolo 37 e l'articolo 40.

Cioè, si tratta di una locuzione, di una locuzione che va ripetuta sia nei tre articoli oggetto di modifica, mentre ripeto la frase: “le modifiche apportate dal regolamento avranno efficacia” diventa un punto del dispositivo della deliberazione, cioè le modifiche apportate al Regolamento Generale delle Entrate con la presente deliberazione acquistano efficacia ai sensi dell'articolo 134, del testo unico.

Quindi, diventano efficaci, cioè diventa eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del TUEL.

Quindi, va modificato.

Presidente

Abbiamo dato risposta a Paolo.

Allora consigliere Intini sarà riportato anche nel dispositivo, è sufficiente?

Intini

Presidente, proprio sulla base di quello che ci siamo detti direttamente nella conferenza dei capigruppo, dalla interpretazione, Segretario, dall'interpretazione letterale di quest'ultimo periodo gli atti compiuti atti emessi prima di questa data, un atto emesso un mese fa può rientrare, sulla base dell'esempio che ci siamo fatti nella conferenza?

E bisogna fare attenzione, perché così come è scritto no, secondo il mio punto di vista.

Chiedo il conforto del Segretario.

Dottor Bonasia – Segretario Generale

Noi stiamo parlando di una regolamentazione in materia di entrate comunali che possono essere entrate tributarie o anche entrate patrimoniali e in particolar modo stiamo disciplinando le ipotesi, quindi, di sottrazione a determinate procedure per coloro, quindi, che attivano una richiesta di rateizzazione.

Per principio, gli atti amministrativi non hanno un'efficacia retroattiva, cioè non possono retroagire i loro effetti a situazioni che si sono già verificate. Quindi, questo è un atto che ha efficacia, perché è un atto, è un atto regolamentare, ha una portata normativa di carattere generale e quindi, ha efficacia per tutte le situazioni che si verificano a far data dalla data di entrata in vigore.

Quindi, atti, cioè se atto compiuto significa e qui siamo nel caso della fase esecutiva, cioè l'ingiunzione fiscale notificata.

Intini

Segretario, chiedo scusa, non è soltanto la fase esecutiva, parliamo anche del primo.

Dottor Bonasia – Segretario Generale

Anche primo punto.

Intini

Perché questo si riferisce al primo, al secondo.

Dottor Bonasia – Segretario Generale

Anche del primo punto.

Intini

Cioè, per assurdo, se oggi il Comune emette un avviso di accertamento, così come è fatta la norma, il contribuente non può accedere.

Che sia chiaro a tutti.

Dottor Bonasia – Segretario Generale

Diciamo, le norme, ma siamo nel campo della stretta interpretazione, cioè sono norme, di strettissima interpretazione, non sono norme suscettibili di applicazione analogica o di altro, pertanto il principio generale è che gli atti, in questo caso un atto normativo non può che disciplinare l'avvenire, salvo che ci sia una legge che consenta all'atto normativo di secondo grado, di terzo grado, quello che è il regolamento di applicarsi a fattispecie pregresse, ma in questo caso non c'è una norma che dica questo.

Ecco perché il mio parere, il mio avviso è quello dell'applicazione per il futuro, solo per il futuro.

Intini

In altri casi, cioè in altri casi, Michele, mi può dare anche conforto quando ci sono stati i famosi condoni, cioè, entro quella data, a quella scadenza tutti coloro che hanno ricevuto, però stanno nei termini possono accedere, che sarebbe

un controsenso, secondo se c'è, una cosa che vorrei capire se c'è la possibilità politica di poter modificare alcuni termini, ma sempre dando la possibilità nel termine massimo di 60 giorni nel primo caso e 90 giorni nel secondo caso la possibilità di poter usufruire di questa dilazione di pagamento.

Secondo me è fattibile, grazie.

Dottor Bonasia – Segretario Generale

A livello generale io sarei prudente su questa, su questa vicenda, su questa interpretazione.

Se ci sono stati altri casi, ecco, che hanno avuto una base normativa, allora, quindi, la potestà regolamentare dell'ente è legittimata in tal senso, ma in questo senso io mi ritrovo di fronte, ci troviamo di fronte ad un atto che deve disciplinare le situazioni astratte, che va a disciplinare delle situazioni astratte. Nel momento in cui io dico che gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore, a quali atti mi sto riferendo?

Ad atti in questo caso, va bèh alla fase esecutiva, nel secondo, diciamo, nell'ipotesi del primo comma.

Presidente

Consiglieri prendete posto per favore, credo che siamo arrivati a un chiarimento che, non che conforta un po' tutti, che il consigliere Ricci ha sottolineato parecchie volte che la materia è ostica soprattutto a chi fa altro nella vita no, e su questo abbiamo convenuto tutti.

Se ora prendete posto possiamo dar corso anche alla votazione finale.

Consiglieri, consiglieri, Francesco doveva dire qualche altra cosa tu vai proprio in via di chiusura.

Ricci

Segretario, una richiesta Segretario, all'articolo 22 al primo comma e al secondo comma, articolo 22 pagina tre, no, abbiamo approvato tutto, è stato tutto licenziato, c'è riferimento Tares, Tares.

Salvatore, sì, come specificato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi giornalieri vogliamo togliere, togliere quel TARES perché domani si può chiamare Francesco, Antonio, Salvatore e compagnia bella.

Se lo eliminiamo domani povero un altro nome voglio dire, perché specificato in realtà in grassetto tributo comunale sui rifiuti e sui servizi giornalieri.

Io lo toglierei quel riferimento a Tares.

La prossima tassa si chiama Damascelli, per esempio.

Intini

Vorrei soltanto capire come stiamo procedendo per la votazione articolo per articolo o nel complesso?

Presidente

Abbiamo già votato gli emendamenti che si riferivano agli articoli.

Intini

Sì.

Presidente

Abbiamo detto, ho detto all'inizio che davamo per letti gli articoli principali no, ora sì, vuoi intervenire Paolo?

Intini

L'articolo 22, ci sono anche altri emendamenti, anzi qualche altro emendamento.

In realtà quando si parla al primo punto, quando si parla il primo punto e al secondo punto, forse è stato dimenticato la Cosap.

Non è stato menzionato affatto, non è stato menzionato affatto, cioè parla di imposta di pubblicità, pubblica affissione, Tares, ma manca Cosap, perché anche per la Cosap rientra nei tributi minori, di conseguenza un importo non inferiore a, sì al primo punto che al secondo punto, o al primo comma o al secondo comma, come lo volete chiamare.

Ad oggi sono questi tributi, siccome li ha elencati, il primo è il secondo quando termina, allora leggo?

È stato saltato completamente.

Presidente

È quindi, la proposta quale Paolo da aggiungere.

Intini

Aggiungere il termine “Cosap”.

Presidente

Assessore.

Intini

Sì al primo che al secondo.

Presidente

Ok, allora metto in votazione la proposta del consigliere Intini da aggiungere in fine al primo e secondo comma dell'articolo 22 aggiungere “Cosap”, che è stato omesso involontariamente. Chi è a favore alzi la mano. Unanimità. Con n. 24 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Carelli, Palmieri, Patierno, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D’Acciò, Intini, Natilla, De Palma, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano), resi per alzata di mano.

- Ore 21,56 esce il consigliere Cuoccio –

Componenti il Consiglio presenti n. 23

“ “ “ assenti n. 2 (Cuoccio, Natilla).

Articolo 22 commi uno e due primo e secondo dove dice Tares aggiungere anche Cosap.

Cancellare Tares e mettere Cosap.

Intini

È ovvio che sono dei tributi distinti e separati cioè la Tares viene cancellata perché è stata già trascritta.

L'articolo 36 l'ultima parte quando dice in cui.

Presidente

Paolo scusami chiedo la cortesia anche consiglieri, perché tu stai intervenendo articolo per articolo, ma io do per acquisita la chiusura dell'articolo per tutti, no. Non vorrei che qualche altro poi cominci a sua volta ad intervenire sui singoli articoli, va bene. Ok.

Intini

Se sto intervenendo sono soltanto delle precisazioni non per...

Presidente

Eh sì, ma io dico vale per tutti, se no poi ci fermiamo se qualche altro interviene sull'articolo 22 anche per esempio, no, ok.

Andiamo avanti.

Intini

Quando dice di cui al comma secondo del presente articolo e forse sarebbe il caso di scrivere di cui al punto secondo del presente, perché in realtà i commi non ci sono, l'ultimo rigo, anzi penultimo rigo, dice del ricorso avendo l'applicabile riduzione di cui al comma secondo, ma se in realtà l'articolo 36 non porta il comma 1, 2, 3 comma secondo di che cosa?

Se con il presente articolo, ma l'articolo non porta primo secondo e terzo.

Presidente

Si intende il capoverso, è così?

Dottor Bonasia – Segretario Generale

No, allora no, no, no possiamo, non.

Presidente

Sentiamo il Segretario, sentiamo, prego.

Dottor Bonasia – Segretario Generale

Allora, l'importante, il comma, diciamo, il termine antico, giuridico per dire, diciamo, un periodo.

Il comma può essere anche costituito da più periodi, l'importante è che sia fisicamente separato da altri segmenti.

Allora, in questo caso c'è una separazione, ecco non necessariamente occorre proprio il numero, quindi, va bene c'è è evidente che un secondo comma quello che inizia con il termine “le sanzioni” e finisce con “riduzione”.

Diciamo non è estremamente necessaria questa, questa modifica, però ecco.

Intini

Articolo 37.

Dott.ssa Palmieri – Dirigente 3° Settore Finanziario

Scusate volevo fare una precisazione, nel senso che il regolamento di base delle entrate comunali, che è stato modificato con questa, che è in corso di modifica, con questa proposta, non riportava, i commi, la numerazione dei commi nei precedenti articoli, questo volevo dire, quindi, è stato riportato, pari, pari. Per questo sono stati riportati senza numerazione i commi al di là di qualche precisazione e numerazione che andava necessariamente riportata per definire i riferimenti insomma.

Intini

Per quanto riguarda l'**articolo 37**, primo comma, **primo periodo**, pertanto la definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento

entro 20 giorni dalla redazione dall'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nello stesso atto: **aggiungerei** “**accompagnata dalla prestazione della garanzia ove prescritta**”, prescritta, accompagnata dalla prestazione della garanzia ove prevista.

Presidente

Devo mettere in votazione questo punto di votazione questa integrazione del consigliere Intini, chi è a favore alzi la mano. Unanimità. Con n. 23 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Carelli, Palmieri, Patierno, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Masciale, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D'Acciò, Intini, Natilla, De Palma, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano), resi per alzata di mano

Intini

Continuando, posso? Continuando, sempre all'articolo 37, però pagina successiva in tal caso la definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata e anche in questo caso accompagnata dalla prestazione della garanzia ove prevista.

Ma tu la consegna in quel momento, no, infatti che scrivo ove prevista.

No, parlo in generale, quale generale, infatti ti scrivo ove prevista, non ti parlo proprio del caso del pagamento dilazionato, io ti parlo sempre in generale, pertanto se è prevista è bene se non è prevista nulla questio.

Assessore Daucelli

Capito, capito Paolo, perché te l'ho già chiesta prima dell'accettare la rateizzazione.

Intini

Sì, ma in realtà l'accertamento con adesione io faccio l'istanza e poi successivamente si perfeziona.

Assessore Daucelli

Sì, ma io, sì, ma io prima di fermare l'atto.

Intini

L'accertamento con adesione, ma in realtà l'ufficio prima di consegnarti l'atto dice: "mi consegni l'F24 con".

Assessore Daucelli

No tu me la devi portare, ma tu non pongo la devi portare nel momento dell'adesione nei 20 giorni, la corsa.

Intini

Ma si perfeziona il tutto anche con la consegna.

Assessore Daucelli

Io non lo farei al pagamento Paolo, io lo farei un momento prima, perché.

Intini

Sì, ma in realtà anche se tu me lo fai prima il tutto si perfeziona con la consegna dell'uno e dell'altro, non dell'uno o dell'altro.

Assessore Daucelli

Potevo fare in fase, in fase, diciamo, di definizione.

Al limite lo facciamo prima.

Intini

Ti allego, ti allego o ti allegherò il procedimento si completa con il pagamento dell'F24.

Assessore Daucelli

Alla domanda di definizione.

Intini

E anche della polizza.

Ricci

Scusate, ma la garanzia ove prevista è una condizione per l'ammissibilità dell'azione, per cui uno non può pagare la prima rata e poi presentare, è una condizione Paolo.

È preventiva, cioè a meno che tu non, non vuoi pagarti tu per conto tuo la prima rata, ma.

Assessore Daucelli

Paolo, Paolo, Paolo, il punto precedente dice: “in tale ultima ipotesi l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla prestazione di idonea e garanzia” quindi, la devo dare già prima.

Cioè, la devi dare, è subordinata, secondo me no, Paolo.

Lì no, lì il pagamento prescinde dalla polizza fidejussoria.

Intini

Quando l'agenzia delle entrate emette, che un accertamento di adesione, almeno sulla base della nostra esperienza, l'ufficio non ti consegna nulla.

Assessore Daucelli

Sì.

Intini

Portami l'F24 in questo caso, portami.

Assessore Daucelli

Paolo, ma qui lo definiamo un attimo prima che la polizza fidejussoria.

Intini

Sì, d'accordo ma nel...

Assessore Daucelli

Sono d'accordo con te.

Intini

Nel momento in cui vai a definire l'ufficio non ti consegna niente.

Assessore Dacelli

Tant'è vero che se non paghi non si definisce.

Intini

Esatto, però l'iter si conclude con questi due documenti.

Assessore Dacelli

Però, noi diciamo poco prima diciamo: “in tale ultima ipotesi l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria”.

Solo oltre € 50.000, quindi, lo diciamo, lo diciamo già precedentemente Paolo.

Intini

Va bene, allora il 37 o concluso vado al 39.

Dottor Bonasia – Segretario Generale

Scusami Paolo, ma rimane, quindi.

Intini

Il precedente rimane.

Dottor Bonasia – Segretario Generale

Rimane.

Intini

Il precedente rimane accompagnato dalla prestazione.

Il 39 ad un ottavo del minimo, pertanto le sanzioni un decimo del minimo, ad un ottavo del minimo, manca del minimo.

Assessore Dacelli

Sì, sì.

Presidente

Quindi, aggiungere.

Assessore Dacelli

Aggiungere “del minimo”, sì 39, sì.

Intini

Per quanto riguarda a un decimo pensate che sia il caso di cassare quando dice: “ovvero un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica”, che non riguarda il nostro caso”.

Assessore Dacelli

No, questa non l'ho seguita, Paolo scusami.

Intini

Allora al terzo punto quando parla della sanzione ad un decimo.

Assessore Dacelli

Ad un decimo di sanzioni per l'omissione.

Intini

Dice un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione virgola, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Io metterei il punto, perché la seconda parte in realtà non fa riferimento ad un tributo locale fa riferimento ad una normativa nazionale parla di dichiarazione IVA.

Assessore Dacelli

Fiscale.

Intini

Che non c'entra nel nostro caso.

Assessore Dacelli

Sì, sì, sì, allora punto, viene eliminato.

Non c'entra niente.

Intini

No, no, soltanto un chiarimento.

Presidente

Allora, metti votazione.

Intini

Purtroppo non mi potrà dare, penso, la dottoressa, il chiarimento, perché dalla lettura del parere dato dall'organo di revisione non riesco a capire un punto, perché loro mi dicono: “visto il parere favorevole del tecnico rilasciata in data 29/10 da parte del dirigente dottoressa Palmieri con relative precisazioni”.

Quali sono queste precisazioni?

Sto leggendo il parere dell'organo di revisione, pagina 65 del verbale del collegio dei revisori.

Ha trovato Segretario?

Cioè, non riesco a capire che significa, che, siccome la dottoressa non ha posto nessuna precisazione, se non in loco, qua ha messo il parere favorevole non condizionato o non precisato, non riesco a capire come le precisazioni.

Dottor Bonasia – Segretario Generale

Esaminando un po' tutti gli atti che sono stati prodotti e depositati al collegio probabilmente, diciamo, probabilmente è un effetto copia incolla, probabilmente.

Presidente

Va bene, no, va bèh il parere sicuramente favorevole, no? Sul 39?

Intini

No, no, suo provvedimento.

Presidente

Devo mettere in votazione.

Intini

Ok, scusami.

- Ore 22,10 rientra il consigliere Cuoccio –

Componenti il Consiglio presenti n. 24

“ “ “ assenti n. 1 (Natilla).

Presidente

Allora metti votazione le due precisazioni, più che emendamenti del consigliere Intini dove al terzo capoverso fa riferimento ad un ottavo, bisogna aggiungere del minimo all'articolo 39, terzo capoverso dice ad un ottavo bisogna aggiungere “del minimo” e poi al quarto capoverso, al terzo rigo, da ovvero fino a giorni va cassato perché si riferisce alla dichiarazione IVA, credo.

Sono atti dovuti, ma li metto in votazione, che è favorevole alzi la mano. Con n. 24 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Carelli, Palmieri, Patierno, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D’Acciò, Intini, Natilla, De Palma, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano), resi peralzata di mano

Credo che abbiamo completato gli interventi sul regolamento ed è tempo di passare alla votazione del provvedimento nella sua complessità e con tutti gli emendamenti, le precisazioni e le rettifiche che ci sono state nel corso della discussione.

Chi è a favore, per dichiarazione di voto, prego consigliere Damascelli.

Sul filo di lana ancora.

Damascelli

Grazie Presidente, non stava aspettando che si concludesse.

Presidente

Una materia tributaria che.

Damascelli

Non ho svolto interventi, non ho svolto interventi sino ad ora perché quello che leggeva il consigliere Modugno era il frutto dell'impegno, delle proposte, delle osservazioni di tutti fatti durante, appunto, la conferenza dei capigruppo,

che è durato un bel po', quindi, era inutile stare a ribadire ciò che si è condiviso, perché poi sono osservazione, su una proposta di un consigliere si è aggiunta l'altra proposta modificativa, per esempio il termine per chiedere la dilazione nel caso in cui si è già in fase amministrativa non c'era.

Qualcuno ha proposto 60, un altro l'abbiamo emendato a 90 e si è emendato 90.

Era inutile stare a svolgere un intervento visto che abbiamo condiviso punto su punto il frutto anche di una mediazione politica fatta all'interno della conferenza dei capigruppo, per giungere a questo provvedimento che sicuramente, rispetto al passato, offre più chance soprattutto in questo momento di crisi alla popolazione e quindi, va incontro a determinate, a determinate situazioni.

E questo è, diciamo, merito di un confronto, di una reciproca considerazione, oggi si riesce ad approvare tutti insieme, penso che sarà un provvedimento che vedrà in modo favorevole tutti, del nostro gruppo consiliare sicuramente sì, perché, appunto, rispetto al passato si va, si va a rendere più agevole la vita di chi è in difficoltà con la liquidità o comunque con altri problemi. Rispetto addirittura all'atto depositato o agli atti del Consiglio comunale è stato ulteriormente emendato e quindi, sono state ancora, diciamo, è stato aperto ancora di più proprio perché si sta in un momento di difficoltà aderendo quasi alle stesse procedure previste oggi in questa situazione da Equitalia e quindi, alle nuove normative.

Così come l'ulteriore punto percentuale degli interessi che è stato abbassato a 0,5, se la proposta addirittura a zero, però per un fatto di opportunità, perché la legge pare che preveda che comunque una piccola maggiorazione che doveva essere allora si è aggiunta una maggiorazione di mezzo punto, anziché un punto.

Ecco, questa, Presidente, soprattutto a lei chiedo un po' di attenzione, mi resta qualche, qualche osservazione, qualche dubbio, anche se su aspetti del provvedimento di non di fondamentale rilievo avrei preferito andare ad alleggerire ancora di più lo stesso quando parlo della richiesta scritta e ci manderebbe motivata e va bene e documentata, e documentata bisognerebbe capire quale e come va documentata e chi, cioè il responsabile della gestione dell'entrata del tributo come andrà poi a motivare la sua scelta?

Però, diciamo, al di là di questi, di questi aspetti, il provvedimento è condivisibile, ripeto ha visto la collaborazione di tutti e quindi, vedrà il nostro voto favorevole, ma voglio farvi capire e voglio fare un raffronto, caro Presidente, ma l'appello lo faccio a tutta la maggioranza, che andando indietro di qualche giorno vi ricordo che un provvedimento simile, soltanto perché giungeva dai banchi dell'opposizione, è stato bocciato, è stato bocciato dalla maggioranza.

Oggi, invece, noi un provvedimento simile che viene dai banchi della maggioranza, siccome va nell'indirizzo di agevolare i cittadini oggi in difficoltà lo votiamo a favore, l'abbiamo insieme tutti quanti migliorato e lo votiamo a favore, dimostrazione del fatto che non si viene in Consiglio Comunale per fare un'opposizione, coro di maggioranza fine se stessi, ma perché se si sta qui si sta nell'esclusivo interesse della comunità e per il bene comune dei nostri cittadini.

Allora voi l'avete bocciato quel provvedimento che aveva questi indirizzi, questo ancora migliore, però noi, comunque aveva un indirizzo, noi oggi lo votiamo, votiamo a favore di questo provvedimento, sia, ripeto, perché è frutto dell'impegno di tutti, sia perché da un aiuto a quelle persone che saranno in difficoltà.

Quindi, con questo voglio anche farvi comprendere che se veniamo qua non veniamo per passare il tempo, perché ognuno di noi ha il nostro lavoro,

grazie a Dio, ha le sue professioni, la sua famiglia, i suoi interessi, si viene perché si sente di offrire un contributo.

Spesso il contributo, perché a livello cittadino e così si va al di là e deve andare al di là degli steccati ideologici, però si nota, si rileva una scarsa ricettività nel voler ricevere quel contributo per cui un consigliere comunale, un gruppo consiliare è una forza politica si è impegnato ed è venuto in Consiglio a proporlo.

Ciò detto voteremo a favore del provvedimento.

Presidente

Grazie capogruppo Damascelli, aveva chiesto il consigliere Intini.

Ricci

No, solo brevemente per, un po', ribadire quello che diceva Domenico Damascelli, e noi consideriamo, fra l'altro, che quell'iniziativa da noi adottata, dall'intera opposizione adottata con la proposizione di un atto di modifica di questo, del regolamento delle entrate e poi bocciato da questa maggioranza, diciamo la verità, ha spronato l'esecutivo a redigere una bozza di regolamento in linea anche con quelle che erano già le nostre previsioni di modifica del regolamento, dell'entrata stesso.

Non so se noi non avessimo fatto quella proposta che fu depositata agli atti, ripeto, fu bocciata non so se l'esecutivo avesse poi adottato questa proposta di delibera.

E io vorrei aggiungere un'ultima considerazione agli uffici, soprattutto in questo momento di grave difficoltà finanziaria non c'è dubbio che tanti in questo momento purtroppo faranno ricorso a questo strumento.

Io mi auguro che questo veramente sia uno strumento transitorio, che fra qualche anno non dobbiamo più stare a parlare di dilazioni di 72, 100, 120, 150 rate, me lo auguro veramente con tutto il cuore.

Però se è vero che l'amministrazione, e ripeto, questo è un invito che faccio soprattutto alla struttura, se è vero che questa amministrazione ha concesso, noi tutti Consiglio Comunale ha approvato, sta approvando questo regolamento che agevola chi sta in reale difficoltà economica, altrettanto invito l'amministrazione e l'ufficio a stare in guardia affinché l'accesso a questo strumento non avvenga da parte dei soliti furbetti che si trincerano dietro false povertà a scapito, in questo caso, delle entrate cittadine del Comune e quindi, con poi riflesso sui servizi che questa comunità, questo Consiglio Comunale deve erogare.

Stiamo veramente attenti a chi fa la domanda, cerchiamoci anche magari con controlli incrociati su questi, su queste situazioni, facendo riferimento anche a nuclei familiari e compagnia bella e invito io eventualmente, prossimamente, anche, oppure sempre in seno alla commissione, un suggerimento a quelli che devono essere magari criteri e uno schema anche di domanda, uno schema di domanda di format da mettere poi sul sito comunale, da pubblicizzare, da mettere sul sito comunale affinché, ripeto, lo strumento sia reso accessibile a più persone.

Ovviamente il nostro voto sarà assolutamente, assolutamente favorevole a questo provvedimento, sono stati accolti parecchi dei nostri emendamenti proposti, uno spirito costruttivo.

A me è dispiaciuto tanto quel giorno non vederci approvare quel provvedimento, che poteva essere un'altra formula, che poteva essere, che poteva essere un confronto, una richiesta da parte nostra del rinvio del provvedimento, ma la bocciatura di quello, di quel provvedimento, di quella nostra proposta di provvedimento è una cosa che veramente ha fatto personalmente, fatto male.

Presidente

Grazie consigliere Ricci, grazie.

Ricci

Questa è la nostra dimostrazione, poi dello spirito coerenza.

Presidente

Vale per tutto il PD la dichiarazione, Paolo anche per te?

Intini

Cosa dire, la fortuna ha voluto che la volta precedente che questo Consiglio Comunale non esaminasse non tanto il nostro, ma quello della maggioranza, per un semplice motivo, perché si è visto che in realtà con la partecipazione di tutti quanti si è fatto sicuramente un provvedimento più completo.

Caro Michele, quel giorno molti di noi, io sono convinto anche molti della maggioranza non erano a conoscenza di quel provvedimento eppur avendolo avuto hai visto quanti emendamenti ci sono stati? Che sia chiaro.

Poi, qualcuno dice migliore, peggiore, è ovvio che tutto è migliorabile, tutto tende alla perfezione.

Sarebbe stato bello, caro Michele, se questo provvedimento, proveniente dall'esperienza della precedente amministrazione, fosse stato uno dei primi provvedimenti, avendo vissuto in parte sulla pelle come professionista di tante realtà, anche perché in un certo qual modo con la collaborazione di tante professionalità e che c'è stato anche oggi si poteva anche portarlo non dico il giorno dopo del nostro insediamento, ma anche a distanza di qualche mese e non a distanza di un anno e mezzo.

Poi è ovvio si può sempre perfezionare, perché la struttura ha modificato alcuni articoli, sempre per quanto riguarda il periodo storico che stiamo attraversando, è ovvio che si potrebbe anche emendare l'articolo 16 del regolamento delle entrate, per quanto riguarda quando parla di sanzioni, perché ho visto che in realtà non fa per niente caso al decreto legislativo 471, ciò che invece parla del 72 e del 73.

Comunque il mio voto è favorevole, questa.

Presidente

Grazie consigliere Intini, consigliere Farella prego.

Farella

Presidente, grazie Presidente per la parola ovviamente anche a nome del mio gruppo non posso che esprimere un voto favorevole per un provvedimento di questa portata.

Ovviamente anch'io sono rimasto dispiaciuto, interveniva travolta in merito alla bocciatura del provvedimento avanzato da questi banchi della minoranza.

Sono contento e auspico anche per il futuro un atteggiamento virtuoso di collaborazione tra le parti, perché stasera, come diceva anche il consigliere Intini, ho potuto verificare di persona che lo scambio di conoscenza e specificità professionali che fanno parte non solo di questa Giunta, ma anche di questo Consiglio Comunale, hanno avuto voce e possibilità di confronto anche accesso, così come ho verificato per la prima volta, nonostante non sono nuovo in questa sede, la possibilità di rapportarci anche con il collegio dei revisori, perché io non ho mai avuto la possibilità di vivere, di ascoltare se non nelle stanze, nei corridoi, invece stato un confronto e ho verificato anche la competenza di questi professionisti.

Quindi, che dire spero per il futuro che ci sia maggiore collaborazione che, prima, magari, di bocciare un provvedimento che ripeto, non era un provvedimento populista né demagogico per chi vi parla, non appartiene, ma era un provvedimento che andava solo nell'interesse della città.

Mi auguro, appunto, che si possa chiedere, magari, la cosiddetta sospensione come abbiamo fatto stasera, confrontarci liberamente e verificare la possibilità se è alla specificità di un provvedimento di emendare o di portare quella che è un proprio contributo alla specificità di un provvedimento, quindi, approvarlo come stiamo facendo stasera all'unanimità, grazie.

Presidente

L'assessore Daucelli.

Assessore Daucelli

Io, io volevo ringraziare l'intero Consiglio Comunale per la collaborazione su questo provvedimento.

Voglio ringraziare anche la seconda commissione che oltre su questo provvedimento, si sta lavorando in modo collaborativo sugli altri provvedimenti che verranno in Consiglio Comunale, mi auguro che si sia aperta una nuova stagione, quindi, non c'è nessuna preclusione nei confronti di nessuno a collaborare o a recepire, diciamo, conoscenze competenze.

Io l'unica cosa che volevo dire è questo: io, in prima battuta sul provvedimento vostro vi avevo chiesto di riflettere da parte vostra c'è stata chiusura e sul consigliere Intini era sembrato possibilista alla eventuale, diciamo, sospensione sull'argomento, tutti gli altri dice: “no, continuiamo”.

Ecco perché a me è dispiaciuto, perché alla fine, alla fine l'articolo 19 ricalca lo stesso vostro articolo 19, era solo, era solo di evitare che avremmo dovuto fare due provvedimenti.

Questo vi si chiedeva, non vi si chiedeva di rinunciare al vostro, quindi.

Lo dissi io, no, no, no, Francesco lo dissi io, lo dissi io, sì lo dissi.

Va bèh, comunque sia io, voglio dire, speriamo di aver inaugurato una nuova, un nuovo modo di fare perché nella seconda commissione ci si sta incontrando, ci si sta, diciamo, dico io, parlo per la mia ripartizione, quindi, non posso parlare per gli altri, quindi, voglio dire lo spirito è quello di collaborazione massima e quindi, voglio dire io avrei voluto portarlo pure io prima, però naturalmente sapete benissimo le condizioni e le difficoltà che ci sono in questo momento nel settore finanziario.

Quindi, io mi sarei io avrei voluto portarlo sicuramente ad inizio anno.

Presidente

Grazie, grazie assessore Daucelli.

Assessore Daucelli

E quindi, comunque grazie a tutti.

Presidente

Assessore Daucelli grazie, credo che possiamo passare alla votazione di tutto il punto comprensivo degli emendamenti, chi è a favore alzi la mano, unanimità. Con n. 24 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Carelli, Palmieri, Patierno, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D'Acciò, Intini, Natilla, De Palma, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano), resi per alzata di mano.

Trattandosi di regolamenti questa clausola di solito non si appone, consigliere Ricci l'abbiamo chiuso l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/4/2005 fu approvato il Regolamento delle Entrate Comunali, modificato con successivo provvedimento di Consiglio Comunale n. 78 del 25/10/2005;

VISTO che si è verificata la necessità di adeguare alcuni articoli del suddetto Regolamento a modifiche legislative intervenute, nonché ad esigenze manifestatesi per venire incontro alle necessità dei contribuenti, sia privati che Aziende, in relazione alla pesante congiuntura economica e Finanziaria che stiamo vivendo;

VISTO il testo dei seguenti articoli: 19 – Sospensione e dilazione dei termini
22- Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
36 - Riduzione delle sanzioni
37- Perfezionamento della definizione
39- Ravvedimento operoso
40 - Conciliazione giudiziale

predisposto dal Dirigente del Settore Finanziario da inserire nel citato Regolamento Generale delle Entrate in sostituzione del testo attualmente in essere;

VISTO lo Statuto dei diritti dei contribuenti approvato con legge n. 212 del 27 luglio 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Dirigente del Settore Finanziario;

VISTO il parere reso in data 31/10/2013 dal Collegio dei Revisori sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con n. 24 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Carelli, Palmieri, Patierno, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Gala, Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Fioriello, Febbrile, D'Acciò, Intini, Natilla, De Palma, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano) su n. 24 componenti il Consiglio presenti e votanti, resi per alzata di mano, come accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1) Di modificare per i motivi di cui in premessa il Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 21/4/2005, modificato con successivo provvedimento di Consiglio Comunale n. 78 del 25/10/2005, sostituendo gli articoli 19, 22, 36, 37, 39 e 49 con i seguenti:

Art.19 - Sospensione e dilazione dei termini

1. Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella medesima deliberazione.
2. Per i debiti tributari e non del contribuente per i quali sia stata attivata la riscossione coattiva il Responsabile della gestione dell'entrata, su richiesta scritta, motivata e documentata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, con l'applicazione degli interessi.
3. 1. Per gli importi oggetto di avviso di accertamento il Responsabile dell'Entrata o il concessionario concedono la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - 3.a) ripartizione in un numero massimo di 24 rate mensili per i debiti fino a € 5.000,00;
 - 3.b) ripartizione in un numero massimo di 36 rate mensili per i debiti da € 5.001,00 ad € 20.000,00;
 - 3.c) ripartizione in un numero massimo di 48 rate mensili per i debiti da € 20.001,00 a € 50.000,00;
 - 3.d) ripartizione in un numero massimo di 72 rate mensili per i debiti da € 50.001,00.
4. In tale ultima ipotesi di cui alla lettera 3.d) l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla sorte capitale del debito comprensivo delle sanzioni e degli interessi moratori, alle spese e agli interessi di dilazione avente scadenza al 365° giorno successivo al termine concesso per il pagamento dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'IVASS, e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore.
5. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato ai sensi del comma 3 si applicano gli interessi al tasso legale aumentati di 0,5 punti percentuali con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Il mancato pagamento:

- di cinque rate anche non consecutive, per le ipotesi cui ai punti 3a) e 3b) del precedente comma 3;
- di otto rate anche non consecutive per le ipotesi di cui ai punti 3c) e 3d) del precedente comma 3;

comporta la decadenza dalla dilazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo;

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, ai sensi del punto 3 del presente articolo, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nel piano di ammortamento del debito allegato all'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

L'istanza di rateizzazione in caso di avviso di accertamento deve essere presentata entro il termine previsto per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

6. Per gli importi nella fase esecutiva (iscritti a ruolo ai sensi del D.P.R. 602 del 29/9/1973 o recati dall'ingiunzione prevista dal T.U. di cui al Regio Decreto 639/1910), la dilazione di

pagamento è effettuata dal Responsabile della gestione dell'entrata o dall'agente della riscossione tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

- 6.a) ripartizione in un numero massimo di 24 rate mensili per i debiti fino a 5.000,00 Euro;
- 6.b) ripartizione in un numero massimo di 36 rate mensili per i debiti da € 5.001,00 ad € 20.000,00;
- 6.c) ripartizione in un numero massimo di 48 rate mensili per i debiti da € 20.001,00 a € 50.000,00;
- 6.d) ripartizione in un numero massimo di 72 rate mensili per i debiti da € 50.001,00;

7. In tale ultima ipotesi di cui alla lettera 6.d) l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla prestazione della garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 4.

8. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato, ai sensi del comma 6, si applicano gli interessi al tasso legale aumentati di 0,5 punti percentuali con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili;

Il mancato pagamento:

- di cinque rate anche non consecutive, per le ipotesi di cui ai punti 6.a) e 6.b)
- di otto rate anche non consecutive per le ipotesi di cui ai punti 6.c) e 6.d)

comporta la decadenza dalla dilazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nel piano finanziario di ammortamento del debito allegato all'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

9. L'istanza di rateizzazione in caso di avviso di accertamento deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla notifica del primo atto esecutivo.

10. Per tutti gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore – anche per le dilazioni in corso e per gli atti divenuti esecutivi – continuano ad applicarsi le norme del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/4/2005, modificato con successivo provvedimento di Consiglio Comunale n. 78 del 25/10/2005.

Art.22

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che i Servizi interessati dovrebbero effettuare per pervenire alla riscossione delle entrate e/o accessori nonché degli oneri di riscossione, il versamento di entrate e/o degli accessori non è dovuto qualora l'ammontare non superi €. **12,00** per esercizio finanziario ad esclusione di quelli riferiti all'imposta di pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni temporanee, al **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi giornaliero e al COSAP.**

Non si procede ugualmente al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €. **12,00** . per esercizio finanziario ad esclusione di quelli riferiti all'imposta di pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni temporanee, al **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi giornaliero e al COSAP.**

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, i Servizi Comunali sono esonerati dal compiere i relativi adempimenti e pertanto, non procederanno alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non daranno seguito alle istanze di rimborso.

In ogni caso l'esonero dal pagamento non comporta anche l'esonero dalla presentazione della dichiarazione o denuncia, qualora essa sia prevista obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Per tutti gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore – anche per le dilazioni in corso e per gli atti divenuti esecutivi – continuano ad applicarsi le norme del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/4/2005, modificato con successivo provvedimento di Consiglio Comunale n. 78 del 25/10/2005.

Art. 36

Riduzione delle sanzioni

A seguito della definizione dell'accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un **sesto** del minimo previsto dalla legge.

Le sanzioni per violazioni collegate al tributo irrogate con l'avviso di accertamento sono ridotte ad un **terzo** se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

La mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune o la rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento con il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso rendono applicabile la riduzione di cui al comma secondo del presente articolo.

Per tutti gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore – anche per le dilazioni in corso e per gli atti divenuti esecutivi – continuano ad applicarsi le norme del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/4/2005, modificato con successivo provvedimento di Consiglio Comunale n. 78 del 25/10/2005.

Art.37

Perfezionamento della definizione

La definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso, **accompagnata dalla prestazione della garanzia ove prescritta.**

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale; il Responsabile della gestione dell'entrata, su richiesta scritta, motivata e documentata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, con l'applicazione degli interessi, secondo le seguenti modalità:

- 1a) ripartizione in un numero massimo di 24 rate mensili per i debiti fino a € 5.000,00;**
- 2a) ripartizione in un numero massimo di 36 rate mensili per i debiti da € 5.001,00 ad € 20.000,00;**
- 3a) ripartizione in un numero massimo di 48 rate mensili per i debiti da € 20.001,00 a € 50.001,00;**
- 4a) ripartizione in un numero massimo di 72 rate mensili per i debiti da € 50.001,00;**

In tale ultima ipotesi di cui alla lettera 4a) l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla sorte capitale del debito comprensivo delle sanzioni e degli interessi moratori, alle spese e agli interessi di dilazione avente scadenza al 365° giorno successivo al termine concesso per il pagamento dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'IVASS, e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore;

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale aumentati di 0,5 punti percentuali con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui sono diventati esigibili.

In tal caso la definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata.

In caso di mancato ovvero ritardato versamento delle somme di cui al primo comma del presente articolo il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni previste dal precedente art. 36.

In tal caso l'Ente emette avviso di liquidazione per il recupero delle somme dovute dal contribuente. Nell'ipotesi di dilazione del debito tributario, in caso di mancato ovvero ritardato versamento anche di una sola rata il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni previste dal precedente art. 36 ed al beneficio della dilazione.

In tal caso l'Ente emette avviso di liquidazione per il recupero delle somme dovute dal contribuente.

Per tutti gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore – anche per le dilazioni in corso e per gli atti divenuti esecutivi – continuano ad applicarsi le norme del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/4/2005, modificato con successivo provvedimento di Consiglio Comunale n. 78 del 25/10/2005.

Art. 39

Ravvedimento operoso

Con l'attivazione del ravvedimento operoso da parte del contribuente, le sanzioni sono ridotte, semprechè la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- ad **un decimo** del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

- ad **un ottavo** del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

- ad **un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.**

Il pagamento delle sanzioni in misura ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale.

Per tutti gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore – anche per le dilazioni in corso e per gli atti divenuti esecutivi – continuano ad applicarsi le norme del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/4/2005, modificato con successivo provvedimento di Consiglio Comunale n. 78 del 25/10/2005.

Art. 40
Conciliazione giudiziale.

Ciascuna delle parti previa istanza può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

La conciliazione può aver luogo solo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla Commissione.

Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo di tributo, di sanzioni e di interessi.

Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il versamento in forma rateale secondo le seguenti modalità:

- 1a) ripartizione in un numero massimo di 24 rate mensili per i debiti fino a € 5.000,00;**
- 2a) ripartizione in un numero massimo di 36 rate mensili per i debiti da € 5.001,00 ad € 20.000,00;**
- 3a) ripartizione in un numero massimo di 48 rate mensili per i debiti da € 20.001,00 a € 50.001,00;**
- 4a) ripartizione in un numero massimo di 72 rate mensili per i debiti da € 50.001,00;**

In tale ultima ipotesi di cui alla lett. 4a) l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla sorte capitale del debito comprensivo delle sanzioni e degli interessi moratori, alle spese e agli interessi di dilazione avente scadenza al 365° giorno successivo al termine concesso per il pagamento dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'IVASS, e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore;

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale aumentati di 0,5 punti percentuali con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui sono diventati esigibili.

Il mancato pagamento:

- di cinque rate anche non consecutive, per le ipotesi di cui ai precedenti punti 1a) e 2a)**
- di otto rate anche non consecutive per le ipotesi di cui ai precedenti punti 3a) e 4a)**

comporta la decadenza dalla dilazione e l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nel giorno di ammortamento del debito allegato all'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero nell'ipotesi di rateizzazione, della prima rata comprensiva degli interessi al saggio legale aumentato di un punto calcolati con riferimento alla stessa data e per il periodo di rateazione.

L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito.

In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima.

Si avverte, infine, che in caso di avvenuta conciliazione, le sanzioni si applicano nella misura del **40%** delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione stessa. In ogni caso, la misura delle sanzioni non può essere inferiore al **40%** dei minimi previsti dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Per tutti gli atti compiuti prima della data di entrata in vigore – anche per le dilazioni in corso e per gli atti divenuti esecutivi – continuano ad applicarsi le norme del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/4/2005, modificato con successivo provvedimento di Consiglio Comunale n. 78 del 25/10/2005.

2) Di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 21.4.2005 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.78 del 25/10/2005, così come modificato dal presente dispositivo;

3) di dare atto che le modifiche apportate al citato regolamento avranno efficacia dalla data di eseguibilità della presente deliberazione.

PARERE DEGLI UFFICI

(art. 49 D.Lgs 18.08.2000 n.267)

TERZO SETTORE

Oggetto : **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI. MODIFICA.**

Relatore: Assessore dott. Michele Daucelli

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Visto parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione controfirmata e predisposta.

.....
.....

li..... IL FUNZIONARIO.....

li...29.10.2013.....IL DIRIGENTE DI SETTORE

IL DIRIGENTE

3° Settore Finanziario

Dr.ssa Nadia Palmieri

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Visto parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile, con imputazione della

Spesa di €.....al cap.....

Impegno Provv.....-Def.....che

presenta la ulteriore disponibilità di €.....

.....

li...29.10.2013.....IL DIRIGENTE DI SETTORE

IL DIRIGENTE

3° Settore Finanziario

Dr.ssa Nadia Palmieri

li..... IL FUNZIONARIO

.

Il Presidente
Dott. Vito Palmieri

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Bonasia

P U B B L I C A Z I O N E

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bitonto il 18 DIC. 2013 e vi rimarrà per 15 giorni.

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Bonasia

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bitonto dal _____ al _____

Il Segretario Generale

E S E C U T I V I T A'

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000, salvo perfezionamento pubblicazione.

Bitonto
